

Legge regionale 08 agosto 1996 , n. 29TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

CAPO I

COPERTURA FINANZIARIA DELLA MANOVRA DI ASSESTAMENTO

Art. 1

(Assestamento di bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 485.040.387.006 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e nel bilancio per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 10/1982, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 32/1989 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1995, nell'importo di lire 527.042.566.224.

2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando la giacenza finale di cassa, accertata in lire 522.866.467.374, i residui attivi al 31 dicembre 1995, accertati in lire 4.413.178.091.226, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1995, accertati in lire 2.406.117.815.193, nonché i trasferimenti all'anno 1996, accertati in lire 2.002.884.177.183.

3. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/1982, le poste relative all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1996 - vengono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.

Art. 2

(Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione dell'entrata)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella "A"; sono altresì istituiti i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

Art. 3

(Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella "B"; sono altresì istituiti i capitoli e - nei relativi elenchi - le partite di fondo globale ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

Art. 4

(Approvazione tabella variazioni di competenza relative ad assegnazioni statali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella "C"; sono altresì istituiti i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

Art. 5

(Approvazione tabella variazioni di cassa)

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all'annessa tabella "D".

Art. 6

(Eliminazione di capitoli di spesa dall'elenco 1)

1. I capitoli 408, 4761 e 5431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono eliminati dall'elenco 1 allegato alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

2. Il capitolo 7856 del precitato stato di previsione della spesa è eliminato dall'elenco 1 allegato alla legge regionale 10/1996, ferma restando a carico del capitolo medesimo l'autorizzazione di spesa disposta per gli anni dal 1996 al 1998 dalla citata legge regionale.

Art. 7

(Cambio di Rubrica e di programma)

1. Il capitolo 2910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è trasferito dalla Rubrica n. 15 alla Rubrica n. 25.

2. Il capitolo 8543 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è trasferito dal programma 3.4.5. al programma 0.7.2.

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di lire 125.781.482.799 derivante dall'attuazione del Capo XIII per l'anno 1996, con esclusione di quello coperto nell'ambito del Capo XIII medesimo con i fondi statali e comunitari ivi previsti, si provvede:

a) per lire 42.002.179.218 con la disponibilità di pari importo derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare è aggiornato nell'importo specificato all'articolo 1, comma 1;

b) per lire 75.000 milioni con la maggiore entrata prevista per l'anno 1996 con la tabella "A" sul capitolo 111 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996;

c) per lire 8.779.303.581 - corrispondenti per lire 7.375.270.000 a quote non utilizzate al 31 dicembre 1995 e trasferite ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17 del 28 febbraio 1996 - con il saldo delle variazioni previste per l'anno 1996 dalla tabella "B" approvata con l'articolo 3.

2. Alla copertura della somma di lire 421.740.000 relativa al saldo delle variazioni previste per l'anno 1997 dalla tabella "B" approvata con l'articolo 3 si provvede con il saldo di pari importo delle variazioni previste per lo stesso anno dal Capo XIII, con esclusione di quelle coperte nell'ambito del Capo XIII medesimo con i fondi statali e comunitari ivi previsti.

3. All'onere di lire 990.720.000 derivante dall'attuazione del Capo XIII per l'anno 1998, con esclusione di quello coperto nell'ambito del Capo XIII medesimo con i fondi statali e comunitari ivi previsti, si provvede con il saldo delle variazioni previste per il medesimo anno dalla tabella "B" approvata con l'articolo 3, con esclusione dallo stesso della variazione in diminuzione di lire 50.000 milioni ivi prevista sul fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati - partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi.

4. Alla minore entrata di lire 50.000 milioni per l'anno 1998, prevista con la tabella "A" sul capitolo 111 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, si provvede con la riduzione di pari importo disposta con la tabella "B" sul fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati - partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi.

CAPO II

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI REGIONALI DELLA SPESA SANITARIA DI PARTE CORRENTE

Art. 9

(Finanziamento della maggior spesa sanitaria relativa all'anno 1990)

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 3 bis, lettera a), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, al fine di concorrere alla copertura della residua maggior spesa sanitaria effettivamente sostenuta nell'anno 1990, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale un finanziamento di lire 4.324.571.500.

Art. 10

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera e), L. R. 17/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015.

CAPO III

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 11

(Assegnazione straordinaria ai Comuni oltre i 15.000 abitanti per opere pubbliche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche.

2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per il trentacinque per cento avuto riguardo alla popolazione e attribuendo ai comuni interessati il restante sessantacinque per cento in parti uguali.

3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dell'articolo 14 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.

Art. 12

(Assegnazione straordinaria ai Comuni capoluogo per opere pubbliche o per acquisto di beni immobili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni capoluogo di provincia un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche o all'acquisto di beni immobili.

2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per il cinquanta per cento avuto riguardo alla popolazione di ciascun capoluogo e per il restante cinquanta per cento sulla base della popolazione della provincia, quali risultano dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.

Art. 13

(Assegnazione straordinaria alle Province per laviabilità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore delle Province un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 10/1988, relativamente ad iniziative dirette alla realizzazione, al completamento ed all'ammodernamento della viabilità provinciale.

2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per tre quarti avuto riguardo all'estensione chilometrica totale delle strade provinciali e per un quarto avuto riguardo all'estensione chilometrica delle strade in territorio montano, così come certificato dalle Amministrazioni provinciali.

3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.

Art. 14

(Assegnazione straordinaria ai Comuni lagunari)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni di Lignano, di Marano lagunare e di Grado, i cui territori sono oggetto di elevati afflussi turistici e di intenso utilizzo da parte degli operatori della pesca di mestiere, un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche.

2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per il trentacinque per cento avuto riguardo alla popolazione di ciascun comune quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione e attribuendo ai comuni interessati il restante sessantacinque per cento in parti uguali.

3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.

Art. 15

(Assegnazione straordinaria ai Comuni fino a 2.000 abitanti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia.

2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per due terzi, in parti uguali, tra i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e per un terzo, sempre in parti uguali, tra i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come

introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.

Art. 16

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO

Art. 17

(Acquisto di obbligazioni per il finanziamento di opereacquedottistiche a favore dei Comuni e dei relativi Consorzi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e siano rimborsabili entro 10 anni al fine di costituire delle disponibilità da utilizzarsi per l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore dei Comuni e dei relativi Consorzi per investimenti riguardanti i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili.
2. Per le finalità di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. La provvista finanziaria assicurata con la sottoscrizione dei prestiti di cui al comma 1 è integrata con provvista della banca per importi comunque non inferiori a quelli garantiti dalla sottoscrizione dell'Amministrazione regionale.
4. Le disponibilità finanziarie globali sono utilizzate per le finalità previste dal comma 1 a condizione che i soggetti che beneficiano del finanziamento agevolato si impegnino a recuperare il costo a proprio carico del finanziamento ottenuto mediante degli aumenti tariffari nei confronti dell'utenza che usufruisce dei servizi cui sono riconducibili gli investimenti.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dall'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'ambiente, si determinano i criteri e le modalità di emissione e di rimborso, nonché di utilizzo della provvista e della vigilanza sull'osservanza del disposto di cui al comma 4.
6. Ai sensi del comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la banca sulla base del regolamento di cui al comma 5.

Art. 18

(Finanziamento straordinario nel settore dello smaltimento dei rifiuti)

1. In relazione alla situazione di rischio ambientale venutasi a creare a seguito del considerevole ammasso di combustibile alternativo derivato da rifiuti (RDF - Refuse Derived Fuel) presso l'impianto di smaltimento di San Giorgio di Nogaro, al fine di permettere un corretto e rapido smaltimento del materiale non avente più le caratteristiche del residuo riutilizzabile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 760 milioni a favore del Consorzio proprietario dell'impianto. Possono formare oggetto di finanziamento anche gli interventi già avviati, purché assunti dopo il 22 marzo 1996, data dell'ordinanza sindacale di rimozione.

2. Al fine di permettere l'avvio della fase di sperimentazione della raccolta differenziata secco/umido collegata con la messa in funzione per l'impianto di compostaggio di Bistrigna in comune di Staranzano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 40 milioni al Comune medesimo. Possono formare oggetto di finanziamento anche gli oneri relativi alla raccolta differenziata nel primo biennio.

3. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.

Art. 19

(ABROGATO)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 47, L. R. 1/2005

2 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera o), L. R. 34/2017

Art. 20

(Finanziamento ai Comuni a fronte dei maggiori oneri per l'acquisizione di aree edificate)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari a favore dei Comuni, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di lire 2.000 milioni, a parziale sollievo degli oneri conseguenti alle espropriazioni per pubblica utilità effettuate nei Piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, di aree già precedentemente edificate, anche qualora detti oneri risultino determinati in via transattiva od in sede giudiziale, purché la differenza tra gli importi così definitivamente determinati e gli importi dei preventivi di spesa per l'acquisizione delle aree e degli immobili contenuti nei Piani di zona ed eventualmente aggiornati alla data di assegnazione delle aree, sia superiore al trenta per cento.

2. I finanziamenti così assegnati ai Comuni sono portati in deduzione al prezzo di cessione delle aree agli operatori di edilizia residenziale pubblica in proporzione al volume edificabile.

3. L'ammontare del finanziamento può essere determinato fino alla copertura dei maggiori costi eccedenti la percentuale di cui al comma 1.

Art. 21

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 22 (Articolo omissso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)

Art. 23

(Interventi di ripristino funzionale di monumenti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari, sino all'importo complessivo di lire 200 milioni a Comuni ed associazioni legalmente costituite, per gli interventi di ristrutturazione, completamento e ripristino funzionale di monumenti nazionali e loro pertinenze, dedicati ai caduti e dispersi in guerra.

2. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.

Art. 24

(Sovvenzione straordinaria a favore dell'Autorità portuale di Trieste)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità portuale di Trieste una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni a parziale copertura delle spese necessarie per la redazione del Piano regolatore del porto di Trieste, previsto dall'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

2. Le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione della sovvenzione di cui al comma 1 sono quelle previste dall'articolo 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

Art. 25

(Interventi particolari nei settori delle comunicazioni e dei traffici)

1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, come sostituito dall'articolo 19, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alle spese per l'acquisizione di un modello matematico sul comportamento idraulico delle lagune di Grado e Marano.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di lire 500 milioni, prevista a carico del capitolo 3620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

Art. 26 (Articolo omissso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)

Art. 27

(Modifica dell'articolo 24, comma 9, della legge regionale 9/1996)

1. La spesa autorizzata dall'articolo 24, comma 9, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 viene attribuita al Comune di Trieste, anziché a quello di Latisana.

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 28

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 4, comma 55, L. R. 4/2001

Art. 29

(Finanziamento dei corsi di diploma universitario in scienze infermieristiche)

1. In relazione ai protocolli d'intesa stipulati fra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e le Università di Trieste e di Udine ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'avvio dei corsi triennali di diploma universitario in scienze infermieristiche, istituiti a decorrere dall'anno accademico 1996-1997 presso le Università medesime, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari (ASS) n. 1 "Triestina" e del Policlinico universitario di Udine, un finanziamento a titolo di concorso nelle spese di funzionamento.

2. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con riferimento a ciascun anno accademico.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura di ciascun anno accademico e con le modalità che sono indicate dalla Direzione regionale della sanità, le Università di Trieste e di Udine per il tramite rispettivamente dell'ASS n. 1 "Triestina" e del Policlinico universitario di Udine devono documentare l'avvenuta utilizzazione del finanziamento ricevuto, provvedendo altresì alla restituzione delle somme non utilizzate.

4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 4586, sul quale grava l'onere derivante dal presente articolo, è inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 10/1996.

Art. 30

(Finanziamento straordinario agli enti gestori del servizio sociale di base)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori dei servizi sociali di base di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come modificata dall'articolo 10 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, un finanziamento straordinario di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 ad integrazione della quota prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 51/1993.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è ripartito in base al parametro di popolazione residente al 31 dicembre 1995 in ciascun ambito dei servizi sociali di base, ponderato in ragione dell'estensione territoriale dell'ambito stesso.

Art. 31

(Iniziativa a favore degli sfollati)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore della Provincia di Udine un finanziamento straordinario di lire 50 milioni per l'anno 1996 da destinare ad iniziative a favore degli sfollati ospitati nel territorio della provincia stessa.

2. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La Direzione regionale dell'assistenza sociale trasmette al Tavolo di coordinamento regionale, istituito con apposita deliberazione giuntalesca, la relazione illustrativa e il preventivo di spesa per il parere e il coordinamento dei progetti proposti.

4. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.

Art. 32

(Contributi straordinari per la realizzazione di strutture residenziali per anziani)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 51/1993, un contributo straordinario di lire 1.500 milioni finalizzato alla realizzazione di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani in parziale o totale stato di non autosufficienza.

2. Il termine per la presentazione delle domande e i criteri di riparto del contributo sono determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale; in tale deliberazione sono comunque considerate prioritarie l'allocazione della struttura in aree considerate carenti, nonché le domande presentate dai soggetti previsti dal comma 1 a cui partecipino più enti locali anche congiuntamente a soggetti privati. Le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo sono quelle previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificata dalla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.

3. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.

Art. 33

(Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804, dall'ordine del GMA del 27 dicembre 1947, n. 77 e dal DPR 22 dicembre 1986, n. 1017, che ne abbiano fatta richiesta entro il termine di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, un contributo di lire 150 milioni per l'anno 1996.

Art. 34

(Definizione di situazioni pregresse relative all'erogazione di prestazioni assistenziali)

1. Per la definizione di situazioni pregresse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli aventi diritto le spettanze dovute al 31 dicembre 1995 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7.

CAPO VI

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE, DELLA CULTURA E DELLA RICERCA

Art. 35

(Integrazioni dell'articolo 1 della legge regionale 31/1975)

1. Nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 14/1983, e modificato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15, e 10 della legge regionale 27 novembre 1986, n. 48, dopo la lettera g) è inserita la seguente: << g bis) Fondazione Centro Ricerche Economiche e Formazione (CREF) con sede in Udine. >>.

2. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5124, sul quale grava l'onere derivante dal presente articolo, è inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 10/1996.

Art. 36

(Borse di studio universitarie per la ricerca nel settore dell'informatica)

1. Per sostenere lo sviluppo dell'attività di formazione e ricerca a livello universitario nel settore delle scienze dell'informazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per il finanziamento di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca in informatica, istituiti presso le Università del Friuli-Venezia Giulia in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 70 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stipula con le Università interessate apposite convenzioni, aventi ad oggetto la determinazione delle modalità di attribuzione e fruizione delle borse di studio predette e delle corrispondenti modalità di utilizzazione del finanziamento regionale.

Art. 37

(Finanziamento straordinario alla Fondazione musicale "Città di Gorizia")

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione musicale "Città di Gorizia" un finanziamento straordinario di lire 300 milioni da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 31 dicembre 1995, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'esercizio dell'attività istituzionale.

2. La relativa domanda, corredata del bilancio al 31 dicembre 1995 debitamente approvato dal Consiglio di amministrazione e delle relazioni del Collegio dei revisori e del Presidente sull'andamento della gestione, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. La Fondazione musicale "Città di Gorizia" è tenuta a presentare, a dimostrazione dell'avvenuto ripiano del disavanzo cui è finalizzato il finanziamento straordinario di cui al comma 1, una dettagliata relazione, corredata del bilancio consuntivo nel cui esercizio ricada il beneficio del finanziamento straordinario, completa della relazione del Collegio dei revisori, entro il termine che viene indicato nel provvedimento di concessione.

Art. 38

(Finanziamento straordinario alla Associazione pordenonese "Pro Pordenone")

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione pordenonese "Pro Pordenone" con sede a Pordenone, un finanziamento straordinario di lire 250 milioni a sostegno delle passività che pesano sul medesimo sodalizio.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1, è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata del conto consuntivo 1995, regolarmente approvato, dal quale risulti la relativa situazione finanziaria.

Art. 39

(ABROGATO)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Art. 40

(ABROGATO)

Note:

- 1 Comma 1 sostituito da art. 16, comma 44, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
- 2 Articolo abrogato da art. 6, comma 21, L. R. 4/1999

Art. 41

(ABROGATO)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 6, comma 56, L. R. 4/1999

Art. 42

(Retrocessione di beni del patrimonio indisponibile all'Amministrazione regionale e ridefinizione di competenza per i relativi interventi di recupero, restauro emanutenzione)

1. Il bene immobile del patrimonio regionale indisponibile Villa Ottelio di Ariis di Rivignano, gestito dall'Azienda regionale delle foreste della Regione Friuli- Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è retrocesso all'Amministrazione regionale.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1:
 - a) l'intervento di recupero statico e funzionale e di adeguamento alla normativa comunitaria del

compendio della Villa Ottelio previsto dall'articolo 157, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è realizzato a cura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

b) l'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996, disposta dall'articolo 43 della legge regionale 9/1996, a carico del capitolo 3060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, è posta a carico del capitolo 1500 del citato stato di previsione, ferma restandone la destinazione per l'intervento di restauro e manutenzione previsto per l'importo di lire 1.000 milioni nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 9/1996.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 22, L. R. 20/2015

Art. 43

(Iniziativa per il cinquantesimo anniversario di fondazione del Messaggero Veneto)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione di lire 80 milioni a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione di iniziative riguardanti la celebrazione del cinquantesimo anniversario della fondazione del Messaggero Veneto.

2. La sovvenzione di cui al comma 1 è concessa ed erogata previa presentazione all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni di apposita domanda corredata di una relazione illustrativa delle iniziative poste in essere e della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Art. 44

(Contributo straordinario al Centro regionale servizi per piccola e media industria)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, con particolare riguardo alle lettere c) e d), del comma 1 è autorizzata la concessione al centro regionale servizi per la piccola e media industria di cui al Capo V, articolo 7, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, di un contributo straordinario per la costruzione all'interno dell'Istituto regionale per la formazione professionale di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione.

2. La realizzazione del sistema di cui al comma 1 avviene sulla base di un programma concordato tra l'Istituto e il Centro ed è approvato dalla Giunta regionale.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 6, L. R. 11/1999

CAPO VII

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Art. 45

(ABROGATO)

Note:

1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 46

(ABROGATO)

Note:

1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 47

(ABROGATO)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 1/2000

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 48

(Finanziamenti all'Università degli studi di Udine)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Udine, un contributo di lire 50 milioni volto a supportare lo sviluppo del corso per il diploma universitario in tecnologie alimentari, orientamento, viticoltura ed enologia, nonché l'attività di ricerca e sperimentazione nel comparto agricolo.

2. Il finanziamento è concesso ed erogato, in via anticipata ed in un'unica soluzione, previa presentazione alla Direzione regionale dell'agricoltura del programma annuale di attività e del bilancio preventivo.

3. È fatto obbligo al beneficiario di presentare all'Amministrazione regionale, in riferimento al finanziamento concesso, il bilancio consuntivo, nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine alle attività svolte nel corso dell'anno precedente.

4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 6702, sul quale grava l'onere derivante dal presente articolo, è inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 10/1996.

Art. 49

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO VIII

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA

Art. 50

(Contributo straordinario alla Sincrotrone Trieste Scpaper la realizzazione di un progetto di ricerca applicata)

1. Per le finalità indicate dall'articolo 10, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Sincrotrone Trieste Scpa un contributo straordinario una tantum di lire 2.000 milioni, a titolo di concorso nelle spese per la esecuzione del progetto di ricerca applicata, avente ad oggetto la realizzazione di un "acceleratore di protoni ad alta efficienza per applicazioni industriali", che la Regione stessa ha proposto al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica per l'ammissione al Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato, per una quota parte fino all'ammontare massimo di lire 500 milioni, in via anticipata, con esonero da garanzie, a sostegno delle spese per lo studio di prefattibilità del progetto, su conforme presentazione da parte della società Sincrotrone Trieste Scpa alla Direzione regionale dell'industria di apposita domanda, corredata di un preventivo di spesa.

3. Alla concessione ed erogazione della rimanente parte del contributo si provvede, con le modalità di cui al comma 2, dopo il perfezionamento del contratto di ricerca che la società esecutrice del progetto stipula, ai sensi dell'articolo 9 della legge 46/1982, con l'Istituto Mobiliare Italiano.

4. I termini e le modalità di rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati dai provvedimenti amministrativi di concessione assunti dalla Direzione regionale competente.

Note:

1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.

Art. 51

(Interventi a sostegno del Consorzioper lo sviluppo industriale del Friuli Centrale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale un contributo straordinario nella misura massima di lire 1.000 milioni per l'anno 1996

per la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale 46/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 52

(Strumenti finanziari a tutela delle operazioni diesportazione)

1. Al fine di integrare e potenziare le forme di intervento previste a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, nel quadro degli obiettivi di sviluppo della cooperazione economico- finanziaria con i Paesi di cui all'articolo 1 della legge stessa, l'Amministrazione regionale promuove l'attuazione di strumenti finanziari finalizzati a garantire il rischio economico delle operazioni di esportazione verso i Paesi e per settori prioritari, in funzione della costituzione di rapporti stabili di cooperazione economica o di società miste, nella prospettiva di destinarvi risorse proprie, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati.

2. L'attività di cui al comma 1 è diretta, in via preliminare, ad attivare risorse esistenti presso la "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA SpA", per un ammontare non inferiore a lire 10 miliardi , secondo criteri volti a privilegiare la complementarietà e l'integrazione degli interventi.

CAPO IX

ALTRI INTERVENTI NEI SETTORI PRODUTTIVI

Art. 53

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 54

(Riassegnazione di sovvenzioni non erogate ai sensi dell'articolo 164 della legge regionale 8/1995)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al "Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno" di Trieste, per sovvenire alle esigenze finanziarie del completamento della sua liquidazione, una sovvenzione di lire 980 milioni, già stanziata e non erogata a titolo di contributi e per la predetta liquidazione negli anni 1991, 1992 e 1993.

2. Per l'utilizzazione della sovvenzione di cui al comma 1 trova applicazione il disposto di cui all'articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37.

3. La sovvenzione di cui al comma 1 è concessa su presentazione di apposita domanda da parte del liquidatore alla Direzione regionale del commercio e del turismo, entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge. L'erogazione è disposta in deroga all'articolo 9 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.

Art. 55

(Contributi straordinari agli Enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 879/1986)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari agli Enti locali, loro aziende speciali, società o forme associative e di cooperazione previste dai Capi VII ed VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nel Gemonese e nel Canal del Ferro-Val Canale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva, su proposta dell'Assessore alla programmazione di concerto con l'Assessore alle autonomie locali, i criteri per stabilire gli interventi da finanziare ed i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte degli enti interessati.

3. Per l'acquisizione delle intese coi Ministri competenti possono essere promosse conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 23 della legge regionale 29/1992. Per la realizzazione delle iniziative possono essere altresì promossi accordi di programma ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988.

4. Per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni della legge regionale 46/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Sono abrogati l'articolo 56 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 e l'articolo 16 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

Note:

1 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 58, L. R. 12/2006

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 42, L. R. 1/2007

CAPO X

INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Art. 56

(Criteri per gli interventi a favore della cooperazione)

1. L'Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo del contributo di lire 1.000 milioni assegnato al Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione (FINRECO) ai sensi dell'articolo 74, comma 6, nonché per l'utilizzo di mezzi finanziari derivanti dai rientri di fondi già erogati al Consorzio regionale garanzia fidi - ai sensi della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32.

Art. 57

(ABROGATO)

Note:

1 Le disposizioni del comma 2 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.

2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 77, comma 14, L. R. 12/2002

3 Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 12, della medesima L.R. 12/2002.

CAPO XI

ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 58

(Attuazione dell'iniziativa comunitaria Leader II)

1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader II, istituita con l'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma Leader II regionale concernente "Collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale della regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 1994-1999", approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C(95) 3618/2 del 27 dicembre 1995 e dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 754 del 23 febbraio 1996 e n. 1410 del 29 marzo 1996, secondo le modalità e procedure definite nel Programma stesso.

2. Alla realizzazione degli interventi previsti nel Programma Leader II regionale si provvede secondo il relativo piano finanziario:

a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEAOG - Sezione orientamento, sul Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR e sul Fondo sociale europeo - FSE;

b) con le risorse assegnate dallo Stato in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 marzo 1996.

3. Per l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei Piani di azione locale (PAL) si applica la disposizione di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, concernente la riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi.

4. Gli atti relativi alla definizione dei criteri di selezione ed all'approvazione della graduatoria dei PAL sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

1 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.

Art. 59

(Attuazione del Programma operativo Resider II)

1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Resider II, istituita con l'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma operativo definito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6166 dell'1 dicembre 1995 e approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(96)859 del 16 aprile 1996 sulla base della comunicazione della Commissione agli Stati membri n. 94/C/180/07.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso all'Acega - Azienda comunale elettricità, gas e acqua - di Trieste in base al piano finanziario approvato con la predetta decisione, un finanziamento di lire 11.700 milioni, corrispondenti a 5,85 milioni di ECU, per la realizzazione nella zona industriale di Trieste di un impianto per l'utilizzo delle acque industriali.

3. Alla concessione del finanziamento provvede, su domanda del beneficiario da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Direzione regionale dell'industria. L'erogazione del finanziamento è disposta con le seguenti modalità:

a) un primo anticipo è erogato nella misura del cinquanta per cento, previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori e su presentazione di garanzia fidejussoria di pari importo da rilasciarsi da parte di istituti bancari o assicurativi;

b) un secondo anticipo è erogato nella misura del quaranta per cento ad avvenuto raggiungimento di metà della spesa preventivata ed ammessa a finanziamento;

c) il saldo è erogato ad avvenuta ultimazione del progetto, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa vigente.

4. Ai fini della concessione del presente finanziamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 46/1986, in quanto compatibili con i commi 1, 2 e 3.

5. Al finanziamento dell'intervento di cui al comma 2 si provvede:

- a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR in base alla decisione di cui al comma 1;
- b) con le risorse assegnate dallo Stato a titolo di cofinanziamento della quota nazionale;
- c) con le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario approvato.

Art. 60

(Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 35/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 35/1995, è sostituito dal seguente:

<<2. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 4 alla Friulia SpA per la costituzione del fondo speciale indicato al comma 1 è disposto con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria. L'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate. >>.

CAPO XII

COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RINASCITA DELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 61

(Disposizioni finanziarie per il completamento dell'opera di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia)

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, la somma di lire 135.903.175.756, disponibile sul "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato" e corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 22 della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 27 febbraio 1996, n. 13, per lire 135.000 milioni è impiegata a copertura degli interventi autorizzati con l'articolo 78, commi da 1 a 6, e per lire 903.175.756 riaffluisce al "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia".

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 58/1990, la somma di lire 6.600 milioni, disponibile sul capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 27 febbraio 1996, n. 14, riaffluisce al "Fondo di solidarietà per la

ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia".

3. Gli importi relativi alle riduzioni disposte per gli anni successivi al 2005 con il comma 6 dell'articolo 79 sul limite di impegno ivi indicato riaffluiscono al "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato" nella misura di lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni dal 2006 al 2009.

CAPO XIII

FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI DI LEGGI REGIONALI E STATALI

Art. 62

(FINANZIAMENTI INTEGRATIVI REGIONALI DELLA SPESA SANITARIA DI PARTE CORRENTE)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

4371 RUBRICA N. 20 - PROGRAMMA 2. 1. 1 - 1.1.157.2.08.08. -

FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AGLI ENTI CHE ESERCITANO, NELLA REGIONE, LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI

L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 34 , COMMA 3 , L. 23.12.1994 N. 724 , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 - AUT. FIN. : ART. 11 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	11.361.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	11.361.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

4380 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 20 - PROGRAMMA 2. 1. 1 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 08) - 1.1.157.2.08.08. -

FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AGLI ENTI CHE ESERCITANO NELLA REGIONE LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LA COPERTURA DELLA MAGGIOR SPESA SANITARIA SOSTENUTA NELL' ANNO 1990 - FONDI REGIONALI

ART. 9 DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	4.324.571.500
1997	--
1998	--
TOTALE	4.324.571.500

Art. 63

(FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DELLE AUTONOMIE LOCALI)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

959 RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 0. 7. 1 - 1.1.154.2.10.12. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER LE SPESE CORRENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE RELATIVE ALL'ANNO 1996

ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 - AUT. FIN. : ART. 6 , COMMI 3 , 4 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	1.800.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.800.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

1812 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 10 - PROGRAMMA 0. 6. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08) - 2.1.232.3.08.15. -

ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER L' ANNO 1996 A FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA PER INTERVENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE

ART. 11 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
---------	----

1996	2.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	2.000.000.000

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

1813 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 10 - PROGRAMMA 0. 6. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08) - 2.1.232.3.08.15. -

ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER L' ANNO 1996 A FAVORE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA PER INTERVENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE O ALL' ACQUISTO DI BENI IMMOBILI ART. 12, COMMA 1, DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	10.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	10.000.000.000

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

1814 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 10 - PROGRAMMA 0. 6. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08) - 2.1.233.3.08.17. -

ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER L' ANNO 1996 A FAVORE DELLE PROVINCE PER INIZIATIVE DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L' AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE ART. 13, COMMA 1, DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	4.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	4.000.000.000

5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

1815 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 10 - PROGRAMMA 0. 6. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08) - 2.1.232.3.08.15. -

ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER L' ANNO 1996 A FAVORE DEI COMUNI DI LIGNANO, MARANO LAGUNARE E GRADO PER INTERVENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE

ART. 14 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	2.500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	2.500.000.000

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

1816 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 10 - PROGRAMMA 0. 6. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08) - 2.1.232.3.08.33. -

ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER L' ANNO 1996 A FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 2.000 ABITANTI AI SENSI DELL' ARTICOLO 54 DELLO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA

ART. 15 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	1.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.000.000.000

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

6156 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 24 - PROGRAMMA 2. 4. 5 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08) - 2.1.232.3.08.09. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TRIESTE PER L' ACQUISTO, IL POTENZIAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI LOCALIZZATI SULL' ALTOPIANO TRIESTINO

ART. 16 , COMMA 2 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	3.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	3.000.000.000

8. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA, CON L'ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI

950 (MODIFICA DENOMINAZIONE) RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 0. 6. 3 - 2.1.210.4.10.12. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITÀ MONTANA DEL CARSO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E AMBIENTALE, AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MINORI E ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE STESSE

ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 4.5.1992 N. 16 COME SOSTITUITO DA ART. 16 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	-1.500.000.000--
1996	-1.500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	-3.000.000.000--

SPESA RIPARTITA:	1995	-1.500.000.000
	1996	-1.500.000.000

Art. 64

(FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

1590 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 9 - PROGRAMMA 3. 5. 1 - SPESE

D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.6 - SEZIONE 10) - 2.1.263.3.10.24. -

ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI PER L' EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DI COMUNI E LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI RIGUARDANTI I SERVIZI PUBBLICI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI

ART. 17 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	3.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	3.000.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

2336 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 14 - PROGRAMMA 1. 1. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08) - 2.1.232.5.08.16. -

CONTRIBUTI STRAORDINARI A COMUNI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE, IL POTENZIAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E RETI FOGNARIE INTERESSANTI LE AREE COSTIERE

ART. 1 L.R. 4.9.1990 N. 40

CD 1995	--
1996	500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	500.000.000

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

2360 RUBRICA N. 14 - PROGRAMMA 1. 1. 2 - 2.1.210.5.12.15. -

SPESE PER L' ESECUZIONE DI STUDI CONCERNENTI L' INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI PIÙ IDONEI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IGIENICO - SANITARIE, NONCHÉ DI PROGETTAZIONI PER LA COSTRUZIONE, IL POTENZIAMENTO, L' AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DELLE OPERE MEDESIME

ART. 2 L.R. 29.12.1976 N. 68 COME SOSTITUITO DALL' ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 19.6.1985 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 31 L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 30 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 14 , COMMA 1, LETTERA B), L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 14 , COMMA 36 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	650.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	650.000.000

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

2423 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 14 - PROGRAMMA 1. 1. 3 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.1 - SEZIONE 08) - 2.1.210.3.08.16. -

SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO REGIONALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ART. 5, COMMA 1, LETTERA A), L.R. 7.9.1987 N. 30 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ARTICOLO 5 D.D.L. N. 151 , ART. 19, COMMA 1, DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	200.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	200.000.000

5. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA

2430 RUBRICA N. 14 - PROGRAMMA 1. 1. 3 - 2.1.210.5.08.16. -

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PREVISTI DAL SISTEMA INTEGRATO O DAL PROGRAMMA D'EMERGENZA DI CUI ALLA L. 475/88 ART. 2 , COMMA 1, LETTERA A), L.R. 4.9.1991 N. 41 - AUT. FIN. : ART. 32 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 34 , COMMI 4 , 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 14 , COMMI 3 , 4 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	-3.000.000.000

1997	--
1998	--
TOTALE	-3.000.000.000

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

2464 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 14 - PROGRAMMA 1. 1. 3 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08) - 2.1.234.3.08.16. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DI SAN GIORGIO DI NOGARO PER LO SMALTIMENTO DELL' AMMASSO DEL MATERIALE RDF

ART. 18 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	760.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	760.000.000

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

2465 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 14 - PROGRAMMA 1. 1. 3 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08) - 2.1.232.3.08.16. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI STARANZANO PER L' AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SECCO -UMIDO COLLEGATA CON LA MESSA IN FUNZIONE DELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI BISTRIGNA

ART. 18 , COMMA 2 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	40.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	40.000.000

8. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA

3000 RUBRICA N. 15 - PROGRAMMA 1. 3. 3 - 2.1.210.3.08.29. -

SPESE DIRETTE PER LA PROGETTAZIONE, L' ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI PARCHI NATURALI, IVI COMPRESSE LE SPESE PER LA RICERCA NEL SETTORE

ART. 1 , COMMA 2, PUNTO 3) , ART. 1 , COMMA 3 , L.R. 24.1.1983 N. 11 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, - AUT. FIN. : ART. 97 , COMMA 14 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 46 , COMMA 4 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 42 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 17 , COMMI 7 , 8 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	-1.000.000.000
1996	--
1997	--
1998	--
TOTALE	-1.000.000.000

9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

3002 RUBRICA N. 15 - PROGRAMMA 1. 3. 3 - 2.1.232.3.08.29. -

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PER L' ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI PARCHI E L' ATTUAZIONE DEGLI AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE, NONCHÉ PER L' ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI GESTORI DEI PARCHI

ART. 1 , COMMA 2, PUNTO 2), L.R. 24.1.1983 N. 11 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 92 L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 46 , COMMA 6 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME MODIFICATO DA ART. 27 L.R. 25.10.1994 N. 14 - AUT. FIN. : ART. 14 , COMMA 3 , ART. 97 , COMMA 15 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 46 , COMMA 6 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 42 , COMMI 3 , 4 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 17 , COMMI 10 , 12 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	1.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.000.000.000

10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE

CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

1390 RUBRICA N. 9 - PROGRAMMA 1. 4. 1 - 2.1.254.3.08.26. -

ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI DI ISTITUTI E SEZIONI DI CREDITO FONDIARIO ED EDILIZIO OPERANTI IN REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA

ART. 47 L.R. 17.6.1993 N. 45 - AUT. FIN. : ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 45 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 30 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	30.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	30.000.000.000

11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

3224 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 1 - 1.1.158.2.07.26. -

ONERI DERIVANTI DA PASSIVITÀ DEL SOPPRESSO CONSORZIO REGIONALE DEGLI IACP

ART. 48 L.R. 11.5.1993 N. 18

CD 1995	--
1996	150.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	150.000.000

12. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L'ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI

3282 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 1 - 2.1.241.5.07.26. -

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA

ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 21 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 146 , COMMA 1 , L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 33 , COMMA 3 , L.R. 30.1.1984 N. 4 , ART. 31 L.R. 29.1.1985 N. 8 , ART. 3 L.R. 28.1.1987 N. 3 , ART. 18 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 3 L.R. 30.1.1988 N. 3 , ART. 20 L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 83 , COMMA 5 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 12 L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 18 L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 50 L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 46 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 19 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	-245.310.000
1997	-245.310.000
1998	-245.310.000
TOTALE	-735.930.000

LIMITE 13 : 1996 - 2014 -245.310.000

13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D'IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

3282 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 1 - 2.1.241.5.07.26. -

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA

ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 21 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 146 , COMMA 1 , L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 33 , COMMA 3 , L.R. 30.1.1984 N. 4 , ART. 31 L.R. 29.1.1985 N. 8 , ART. 3 L.R. 28.1.1987 N. 3 , ART. 18 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 3 L.R. 30.1.1988 N. 3 , ART. 20 L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 83 , COMMA 5 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 12 L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 18 L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 50 L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 46 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 19 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	490.620.000
1997	245.310.000
1998	245.310.000
TOTALE	981.240.000

LIMITE 18 : 1996 490.620.000

 1997 245.310.000

 1998 245.310.000

1999	245.310.000
2000	245.310.000
2001	245.310.000
2002	245.310.000
2003	245.310.000
2004	245.310.000
2005	245.310.000
2006	245.310.000
2007	245.310.000
2008	245.310.000
2009	245.310.000
2010	245.310.000
2011	245.310.000
2012	245.310.000
2013	245.310.000
2014	245.310.000

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

14. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI

3282 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 1 - 2.1.241.5.07.26. -

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA

ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 21 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 146 , COMMA 1 , L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 33 , COMMA 3 , L.R. 30.1.1984 N. 4 , ART. 31 L.R. 29.1.1985 N. 8 , ART. 3 L.R. 28.1.1987 N. 3 , ART. 18 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 3 L.R. 30.1.1988 N. 3 , ART. 20 L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 83 , COMMA 5 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 12 L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 18 L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 50 L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 46 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 19 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	-110.294.800
1997	-110.294.800
1998	-110.294.800

TOTALE -330.884.400

LIMITE 12 : 1996 - 2013 -110.294.800

15. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D'IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

3282 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 1 - 2.1.241.5.07.26. -

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA

ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 21 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 146 , COMMA 1 , L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 33 , COMMA 3 , L.R. 30.1.1984 N. 4 , ART. 31 L.R. 29.1.1985 N. 8 , ART. 3 L.R. 28.1.1987 N. 3 , ART. 18 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 3 L.R. 30.1.1988 N. 3 , ART. 20 L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 83 , COMMA 5 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 12 L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 18 L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 50 L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 46 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 19 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	330.884.400
1997	110.294.800
1998	110.294.800
TOTALE	551.474.000

LIMITE 17 :	1996	330.884.400
	1997	110.294.800
	1998	110.294.800
	1999	110.294.800
	2000	110.294.800
	2001	110.294.800
	2002	110.294.800
	2003	110.294.800
	2004	110.294.800
	2005	110.294.800
	2006	110.294.800
	2007	110.294.800
	2008	110.294.800
	2009	110.294.800

2010	110.294.800
2011	110.294.800
2012	110.294.800
2013	110.294.800

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

16. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

3300 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 1 - 2.1.274.3.07.26. -

ANTICIPAZIONI ALTERNATIVE AI SOCI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA O DICHIARATE FALLITE NON OLTRE LA DATA DEL 31 DICEMBRE 1993 PER L' ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI REALIZZATI

ART. 61 BIS , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 45 COME INSERITO DA ART. 199 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 61 TER L.R. 17.6.1993 N. 45 COME INSERITO DA ART. 199 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5

CD 1995	--
1996	1.350.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.350.000.000

17. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

3310 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 2 - 2.1.232.5.07.26. -

CONTRIBUTI UNA TANTUM AI COMUNI PER LE SPESE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE CON L' ELABORAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO

ART. 3 , COMMA 2 , L.R. 29.4.1986 N. 18 - AUT. FIN. : ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	500.000.000
1997	--

1998	--
TOTALE	500.000.000

18. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

3327 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 2 - 2.1.232.5.08.27. -

SOVVENZIONI SPECIALI AI COMUNI PER INTERVENTI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DI IMMOBILI COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO

ART. 12 L.R. 26.10.1987 N. 34 - AUT. FIN. : ART. 54 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 48 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 31 , COMMA 3 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 20 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	500.000.000

19. (Comma omissivo in quanto contenente norme finanziarie relative all' articolo 22, oggetto di rinvio da parte del Governo.)

20. (Comma omissivo in quanto contenente norme finanziarie relative all' articolo 22, oggetto di rinvio da parte del Governo.)

21. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

3350 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 2 - 2.1.232.5.08.27. -

CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DEI COMUNI PER LA SALVAGUARDIA DEI CENTRI STORICI PRIMARI

ART. 1 , COMMI 1 , 2 , L.R. 10.1.1983 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 50 , COMMA 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 31 , COMMA 5 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 20 , COMMI 7 , 8 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	1.000.000.000
1997	--

1998	--
TOTALE	1.000.000.000

22. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

3376 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 3 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 07) - 2.1.232.3.07.26. -

FINANZIAMENTI STRAORDINARI AI COMUNI PER FAR FRONTE AI MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ IN ATTUAZIONE DEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

ART. 20 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	2.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	2.000.000.000

23. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

3415 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 3 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08) - 1.1.232.3.08.26. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO A COMUNI E ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DI MONUMENTI NAZIONALI E LORO PERTINENZE, DEDICATI AI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA

ART. 23 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	200.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	200.000.000

24. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

3435 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 3 - 2.1.242.5.08.32. -

CONTRIBUTI UNA TANTUM PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L' AMPLIAMENTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE RELIGIOSA, DI OPERE DI CULTO E DI MINISTERO RELIGIOSO, COMPRESI GLI UFFICI E LE ABITAZIONI DEI MINISTRI DEI CULTI E LE RELATIVE PERTINENZE

ART. 7 TER , COMMA 1 , L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. 1 L.R. 23.12.1985 N. 53, E MODIFICATO DALL' ART. 80 L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 7 TER , COMMA 3 , L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. ART. 1 L.R. 23.12.1985 N. 53 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 99 L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 25.3.1996 N. 16 - AUT. FIN. : ART. 17 , COMMA 5 , L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 19 , COMMA 5 , L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 21 , COMMA 5 , ART. 97 , COMMA 18 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 53 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 22 , COMMA 6 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	500.000.000

25. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

3709 RUBRICA N. 17 - PROGRAMMA 1. 5. 1 - 2.1.232.3.09.17. -

FINANZIAMENTI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI TRATTI AUTOSTRADALI DELLA GRANDE VIABILITÀ DI TRIESTE E DEL CARSO, NONCHÉ DEL RACCORDO STRADALE TRA L' AUTOSTRADA A4 E L' AEROPORTO DI RONCHI DEI LEGIONARI

ART. 66 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 - AUT. FIN. : ART. 66 , COMMA 5 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 62 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8

CD 1995	--
1996	500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	500.000.000

26. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

3770 RUBRICA N. 17 - PROGRAMMA 1. 5. 2 - 2.1.210.5.09.20. -

SPESE PER INTERVENTI NEI PORTI E NEGLI APPRODI MARITTIMI, LAGUNARI, LACUALI E FLUVIALI ANCHE AD USO TURISTICO, NEI CANALI MARITTIMI, NELLE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER LE OPERE MARITTIME DI COMPETENZA REGIONALE

ART. 21 L.R. 14.8.1987 N. 22 COSÌ COME INTEGRATO DALL' ART. 3 L.R. 23.7.1990 N. 30 - AUT. FIN. : ART. 70 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 65 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 28 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	700.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	700.000.000

27. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

3779 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 17 - PROGRAMMA 1. 5. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 09) - 2.1.236.3.09.29. -

SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALL' AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI TRIESTE

ART. 24 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	500.000.000

28. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI

SEGUITO INDICATA

4009 RUBRICA N. 17 - PROGRAMMA 1. 5. 5 - 2.1.235.5.09.18. -

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICHE E PRIVATE PER L' ACQUISTO DI AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA NONCHÉ DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRE DI PERSONE - FONDI REGIONALI

ART. 55 , COMMA 1, PUNTO 1) , ART. 55 , COMMA 3, LETTERA B) , ART. 56 L.R. 21.10.1986 N. 41 - AUT. FIN. : ART. 60 L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 24 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	350.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	350.000.000

29. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

4152 RUBRICA N. 18 - PROGRAMMA 1. 2. 2 - 2.1.210.3.01.01. -

CONFERIMENTO STRAORDINARIO AL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE" PER L' ATTUAZIONE O IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI PROTEZIONE AMBIENTALE

ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 - AUT. FIN. : ART. 21 , COMMA 4 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 22 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 77 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	4.500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	4.500.000.000

Art. 65

(FINANZIAMENTI CON FONDI STATALI NEL SETTORE DEL TERRITORIO)

1. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA

MISURA DI SEGUITO INDICATA, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI, IN CORRISPONDENZA ALLA RIDUZIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

3286 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 1 (E 438) - 2.1.243.5.07.26. -

CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA - FONDI STATALI

ART. 36 L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMA 11 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 3 , COMMA 7 , D.L. 7.2.1985 N. 12 CONVERTITO NELLA L. 5.4.1985 N. 118 , ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , L.R. 7.3.1983 N. 22 , ART. 21 , COMMA 2 , DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 36 L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMA 11 , L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 13 L.R. 13.12.1985 N. 50 , ART. 12 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 22 , COMMA 3 , L. 11.3.1988 N. 67 , ART. 4 L.R. 18.11.1991 N. 51

CD 1995	--
1996	-93.795.000
1997	-93.795.000
1998	-93.795.000
TOTALE	--

LIMITE 8 :	1996 - 2010	-93.795.000
------------	-------------	-------------

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO, IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

3286 RUBRICA N. 16 - PROGRAMMA 1. 4. 1 (E 438) - 2.1.243.5.07.26. -

CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA - FONDI STATALI

ART. 36 L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMA 11 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 3 , COMMA 7 , D.L. 7.2.1985 N. 12 CONVERTITO NELLA L. 5.4.1985 N. 118 , ART. 85 L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , L.R. 7.3.1983 N. 22 , ART. 21 , COMMA 2 , DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 36 L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMA 11 , L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 13 L.R. 13.12.1985 N. 50 , ART. 12 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 22 , COMMA 3 , L. 11.3.1988 N. 67 , ART. 4 L.R. 18.11.1991 N. 51

CD 1995	--
1996	562.770.000

1997	93.795.000
1998	93.795.000
TOTALE	750.360.000

LIMITE 9 :	1996	562.770.000
	1997	93.795.000
	1998	93.795.000
	1999	93.795.000
	2000	93.795.000
	2001	93.795.000
	2002	93.795.000
	2003	93.795.000
	2004	93.795.000
	2005	93.795.000
	2006	93.795.000
	2007	93.795.000
	2008	93.795.000
	2009	93.795.000
	2010	93.795.000

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI

MEDESIMI.

Art. 66

(FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DEI SERVIZISOCIALI)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

4426 RUBRICA N. 20 - PROGRAMMA 2. 1. 2 - 2.1.242.3.08.08. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA CROCE VERDE BASSO FRIULI PER LA COSTRUZIONE O L' ACQUISTO E IL RIPRISTINO, L' ARREDAMENTO E L' ATTREZZATURA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE ALLE FINALITÀ ISTITUZIONALI

ART. 27 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30

CD 1995

--

1996	600.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	600.000.000

2. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA

4500 RUBRICA N. 20 - PROGRAMMA 2. 1. 3 - 1.1.157.2.08.07. - FINANZIAMENTI INTEGRATIVI ALLE AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI FINALIZZATI AL RIMBORSO DI SPESE A FAVORE DEI DONATORI DI SANGUE, AL RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI DIALISI, ALLE SPESE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CONSULTORIO FAMILIARE, DALLA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DEI TOSSICODIPENDENTI E DALLA DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO DAI RATTI, NONCHÉ FINANZIAMENTI A COPERTURA DELLE SPESE DERIVANTI DALLA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DALLA CONCESSIONE ALLE MEDESIME DI CONTRIBUTI E SUSSIDI

ART. 79 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 16 , COMMA 2 , L.R. 20.2.1995 N. 12 , ART. 43 , COMMA 2 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 79 , COMMA 8 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 73 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 19 , COMMA 13 , L.R. 20.2.1995 N. 12 , ART. 43 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 35 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	-100.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	-100.000.000

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

4510 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 20 - PROGRAMMA 2. 1. 3 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 08) - 1.1.157.2.08.07. -

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI ALLE AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI A COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE PER LE SPESE RELATIVE AI SOGGIORNI TERMALI

ART. 28 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
---------	----

1996	80.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	80.000.000

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

4511 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 20 - PROGRAMMA 2. 1. 3 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 08) - 1.1.157.2.08.07. -

FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER LA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER L' ADESIONE DEI PROPRI RAPPRESENTANTI ALLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A CUI ADERISCONO

ART. 10 DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	100.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	100.000.000

5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

4586 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 20 - PROGRAMMA 2. 1. 3 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 08) - 1.1.157.2.08.08. -

FINANZIAMENTI PER IL CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI TRIENNALI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

ART. 29 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	250.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	250.000.000

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

4744 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 21 - PROGRAMMA 2. 2. 1 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 08) - 1.1.152.2.08.07. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE AD INTEGRAZIONE DELLA QUOTA PREVISTA DALL' ARTICOLO 4, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1993, N. 51

ART. 30 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	1.500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.500.000.000

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

4754 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 21 - PROGRAMMA 2. 2. 1 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.6 - SEZIONE 08) - 1.1.162.2.08.07. -

EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DOVUTE AL 31 DICEMBRE 1995 AI SENSI DELL' ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1991, N. 7 - DEFINIZIONE DI SITUAZIONI PREGRESSE

ART. 34 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	3.300.000
1997	--
1998	--
TOTALE	3.300.000

8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

4761 RUBRICA N. 21 - PROGRAMMA 2. 2. 1 - 1.1.162.2.08.07. -

CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI NONCHÉ PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DI SPECIFICHE INIZIATIVE A CARATTERE PROMOZIONALE

ARTT. 1 , 2 L.R. 14.3.1988 N. 12 , ART. 33 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	150.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	150.000.000

9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

4831 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 21 - PROGRAMMA 2. 2. 2 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 08) - 1.1.153.3.08.07. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI UDINE DA DESTINARE A INIZIATIVE A FAVORE DEGLI SFOLLATI OSPITATI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA

ART. 31 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	50.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	50.000.000

10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

4847 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 21 - PROGRAMMA 2. 2. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 08) - 2.1.232.3.08.07. -

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI DESTINATE ALL' ACCOGLIMENTO DI ANZIANI IN PARZIALE O TOTALE STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

ART. 32 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	1.500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.500.000.000

11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

4850 RUBRICA N. 21 - PROGRAMMA 2. 2. 2 - 2.1.232.5.08.07. -

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L' ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE DESTINATE ALL' ASSISTENZA DEGLI ANZIANI, NONCHÉ PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LE STRUTTURE MEDESIME

ART. 2 , COMMA 3 E ART. 3 L.R. 14.12.1987 N. 44 - AUT. FIN. : ART. 31 , COMMA 7 , ART. 110 , COMMA 10 , L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 26 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 93 , COMMI 5 , 6 , COMMA 7 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 34 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 82 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 28 , COMMA 1 , L.R. 25.10.1994 N. 14 , ART. 74 , COMMI 7 , 9 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 36 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	2.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	2.000.000.000

12. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L'ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI

4866 RUBRICA N. 21 - PROGRAMMA 2. 2. 2 - 2.1.232.4.08.07. -

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI PER L' AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE, LA RICONVERSIONE, LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO IN AREE CARENTI DI STRUTTURE RESIDENZIALI DESTINATE ALL' ACCOGLIMENTO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 44 , COMMA 9 , L.R. 26.9.1995 N. 39 ,
ART. 36 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	-2.000.000.000
1996	-2.000.000.000
1997	-2.000.000.000
1998	-2.000.000.000
TOTALE	-8.000.000.000

LIMITE 1 1995 - 2004 -2.000.000.000

13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D'IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

4866 RUBRICA N. 21 - PROGRAMMA 2. 2. 2 - 2.1.232.4.08.07. -

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI PER L' AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE, LA RICONVERSIONE, LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO IN AREE CARENTI DI STRUTTURE RESIDENZIALI DESTINATE ALL' ACCOGLIMENTO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 44 , COMMA 9 , L.R. 26.9.1995 N. 39 ,
ART. 36 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	2.000.000.000
1997	2.000.000.000
1998	2.000.000.000
TOTALE	6.000.000.000

LIMITE 4 : 1996 - 2005 2.000.000.000

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI

ANNI MEDESIMI.

Art. 67

(FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE, DELLA CULTURA,

DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

5065 (MODIFICA DENOMINAZIONE) RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 3. 1 - 2.1.232.5.06.04. -

FINANZIAMENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI, AD ALTRI ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA DI ASSOLUTA ED INDIFFERIBILE URGENZA

ART. 6 L.R. 30.8.1976 N. 48 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 23.8.1984 N. 37 E MODIFICATO DALL' ART. 39 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE , ART. 1 , COMMA 3, LETTERA E), L.R. 2.5.1988 N. 25 - AUT. FIN. : ART. 92 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 80 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 40 , COMMA 6 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	3.500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	3.500.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

5088 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 3. 2 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.6 - SEZIONE 06) - 1.1.162.2.06.04. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE PORDENONESE "PRO PORDENONE" CON SEDE IN PORDENONE A SOSTEGNO DELLE PASSIVITÀ

ART. 38 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	250.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	250.000.000

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

5089 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 3. 2 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.6 - SEZIONE 06) - 1.1.162.2.06.04. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE MUSICALE "CITTÀ DI GORIZIA" PER IL RIPIANO DEL DISAVANZO ACCERTATO AL 31.12.95

ART. 37 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	300.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	300.000.000

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

5095 RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 3. 2 - 2.1.238.5.06.04. -

CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REGIONE, AI CONSORZI COSTITUITI PER IL LORO SVILUPPO, NONCHÉ ALLE OPERE UNIVERSITARIE, PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A SEDI UNIVERSITARIE, A CASE DELLO STUDENTE, A FABBRICATI E IMPIANTI DESTINATI A SERVIZI, NONCHÉ PER L' ARREDAMENTO DELLE SUDETTE SEDI E PER L' ACQUISTO E L' IMPIANTO DI ATTREZZATURE O APPARECCHIATURE PER L' ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA

ARTT. 1 , 2 L.R. 5.4.1985 N. 18 - AUT. FIN. : ART. 92 , COMMA 4 , L.R. 28.4.1994 N. 5

CD 1995	--
1996	1.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.000.000.000

5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

5124 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 3. 3 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.6 - SEZIONE 10) - 1.1.162.2.10.30. -

SOVVENZIONE ALLA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE - CREF - DI UDINE

ART. 1 , COMMA 1, LETTERA H), L.R. 12.6.1975 N. 31 COME AGGIUNTA DA ART. 35 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	100.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	100.000.000

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

5125 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 3. 3 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.6 - SEZIONE 06) - 1.1.162.2.06.30. -

SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI UNIVERSITARI DI DOTTORATO DI RICERCA INFORMATICA

ART. 36 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	50.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	50.000.000

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

5176 RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 4. 1 - 2.1.241.5.06.29. -

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE ARTISTICO, STORICO O AMBIENTALE SULLA SPESA RICONOSCIUTA AMMISSIBILE PER LA LORO CONSERVAZIONE E RESTAURO

ART. 37 , COMMI 1 , 2, PUNTO 1), L.R. 18.11.1976 N. 60 - AUT. FIN. : ART. 99 , COMMA 6 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 96 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 84 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 42 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	300.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	300.000.000

8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

5177 RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 4. 1 - 2.1.232.5.06.06. -

CONTRIBUTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICI E PRIVATI, PER L' ESECUZIONE DI LAVORI DI CONSERVAZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI BENI MOBILI CONSIDERATI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO ED ARCHEOLOGICO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1939, N. 1089, E PER L' ACQUISTO E L' INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE VOLTE AD ASSICURARE LA LORO MIGLIORE CUSTODIA E CONSERVAZIONE

ART. 49 L.R. 18.11.1976 N. 60 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 L.R. 24.7.1986 N. 30 - AUT. FIN. : ART. 34 , COMMA 1 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 96 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 84 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 8

CD 1995	--
1996	600.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	600.000.000

9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

5239 RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 4. 2 - 2.1.232.5.06.06. -

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI E DI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI PER L' ORDINAMENTO, LA CONSERVAZIONE E L' INCREMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARISTICO DEI LORO ARCHIVI STORICI E PER L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, IL RESTAURO, L' ATTREZZATURA E L' ARREDAMENTO DI LOCALI DESTINATI AI PREDETTI ARCHIVI

ARTT. 46 , 47 L.R. 18.11.1976 N. 60 - AUT. FIN. : ART. 96 , COMMA 11 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 84 , COMMA 11 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 41 , COMMA 9 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	100.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	100.000.000

10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

5319 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 4. 3 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 06) - 2.1.152.2.06.06. -

CONTRIBUTI STRAORDINARI AL COMUNE DI FAGAGNA PER SOSTENERE L' INIZIATIVA "ECOLE DES MAITRES" ART. 41 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	150.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	150.000.000

11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

5352 RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 4. 3 - 1.1.162.2.06.06. -

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI CINETECA REGIONALE

ART. 41 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 - AUT. FIN. : ART. 98 , COMMA 8 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 86 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 41 , COMMA 11 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	50.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	50.000.000

12. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE

CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

5363 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 4. 3 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.6 - SEZIONE 06) - 1.1.162.2.06.06. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLE PRO LOCO DI GORIZIA E DI AVIANO, AL COMUNE DI TARCENTO ED ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKGIORNALE-FOLKEST PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE REGIONALE E DI RILIEVO INTERNAZIONALE

ART. 40 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	250.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	250.000.000

13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

401 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 4 - PROGRAMMA 0. 6. 1 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.4 - SEZIONE 06) - 1.1.148.1.06.32. -

SOVVENZIONE DELLE INIZIATIVE PER CELEBRARE IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL " MESSAGGERO VENETO "

ART. 43 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	80.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	80.000.000

14. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

5824 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 23 - PROGRAMMA 2. 5. 1 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.6 - SEZIONE 06) - 1.1.163.2.06.05. -

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO REGIONALE SERVIZI PER LA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PER LA COSTRUZIONE ALL' INTERNO DELL' "ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE" (IRFOP) DI UN SISTEMA DI QUALITÀ FINALIZZATO AD OTTENERE LA RELATIVA CERTIFICAZIONE

ART. 44 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	250.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	250.000.000

15. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA

5846 RUBRICA N. 23 - PROGRAMMA 2. 5. 1 - 1.1.163.2.10.05. -

CONTRIBUTI UNA TANTUM A IMPRESE, LORO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DI SERVIZI CHE ABBIANO ORGANIZZATO CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGOLARMENTE APPROVATI ED INCLUSI NEI PIANI ANNUALI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER GLI ANNI DAL 1990 AL 1992

ART. 66 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 66 , COMMA 2 , L.R. 26.9.1995 N. 39

CD 1995	--
1996	-700.000.000
1997	-2.000.000.000
1998	--
TOTALE	-2.700.000.000

Art. 68

(FINANZIAMENTI CON FONDI STATALI NEL SETTORE DELLA CULTURA)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

1500 RUBRICA N. 9 - PROGRAMMA 2. 4. 1 - 1.1.210.3.12.32. -

INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI IMMOBILI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLA REGIONE

L. 14.3.1968 N. 292 , ART. 12 , COMMA 1 , L. 24.12.1993 N. 537 , ART. 43 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 42 DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 43 , COMMI 4 , 5, LETTERA B), L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	1.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.000.000.000

2. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA

3060 RUBRICA N. 15 - PROGRAMMA 2. 4. 1 - 1.1.235.3.12.32. -

FINANZIAMENTO ALL' AZIENDA DELLE FORESTE PER INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI IMMOBILI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO DELLA REGIONE L.R. 14.3.1968 N. 292 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 24.12.1993 N. 537 , RT. 43 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 42 DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 43 , COMMI 4 , 5, LETTERA A), L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	-1.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	-1.000.000.000

3. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA RIDUZIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

5462 RUBRICA N. 22 - PROGRAMMA 2. 4. 4 (E 336) - 2.1.242.5.06.06. -

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE PER L' ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE, IL RIATTAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' ATTREZZATURA E L' ARREDAMENTO DI STRUTTURE TEATRALI, DI SALE POLIFUNZIONALI E DI SEDI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CULTURALI, EDUCATIVE, FORMATIVE E ARTISTICHE DI INTERESSE DELLE POPOLAZIONI DI LINGUA

SLOVENA O DI ORIGINE SLOVENA - FONDI STATALI

ART. 14 , COMMA 1 , L. 9.1.1991 N. 19 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 5.9.1991 N. 46 , ART. 208 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 - AUT. FIN. : ART. 5 , COMMA 3 , L.R. 5.9.1991 N. 46 , ART. 99 , COMMA 2 , L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 1 , COMMA 2 , L. 13.7.1995 N. 295 , ART. 61 , COMMA 25 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 44 , COMMA 27 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	-320.530.000
1997	--
1998	--
TOTALE	-320.530.000

Art. 69

(RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DELLO SPORT)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

6139 RUBRICA N. 24 - PROGRAMMA 2. 4. 5 - 2.1.242.5.08.09. -

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI, CONSORZI O ASSOCIAZIONI FRA ENTI LOCALI NONCHÉ A SOCIETÀ SPORTIVE, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GRUPPI SPORTIVI AZIENDALI SULLA SPESA AMMISSIBILE, PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, IVI COMPRESSE LE OPERE ACCESSORIE, PER L' ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DI IMPIANTI INUTILIZZATI O DISTRATTI DALLA LORO DESTINAZIONE ORIGINARIA, NONCHÉ PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI RIPRISTINO O DI RICOSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DANNEGGIATI O DISTRUTTI RELATIVAMENTE A IMPIANTI E ATTREZZATURE DI INTERESSE INTERPROVINCIALE E REGIONALE

ART. 5 , COMMA 1, LETTERA B) , ART. 5 , COMMA 3 , L.R. 18.8.1980 N. 43 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 18.5.1993 N. 23 , ART. 37 , COMMA 1 , L.R. 9.3.1988 N. 10 COME MODIFICATO DALL' ART. 25 , COMMA 4 , L.R. 9.7.1990 N. 29 - AUT. FIN. : ART. 46 , COMMA 5 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 102 , COMMA 5 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 36 , COMMA 5 , L.R. 25.10.1994 N. 14 , ART. 95 , COMMA 6 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 67 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 46 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	500.000.000
1997	--
1998	--

TOTALE 500.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

6146 RUBRICA N. 24 - PROGRAMMA 2. 4. 5 - 2.1.232.3.08.09. -

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FORNI AVOLTRI PER LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO FISSO DI BIATHLON

ART. 96 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 96 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 8

CD 1995	--
1996	400.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	400.000.000

Art. 70

(FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

6443 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 3 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.6 - SEZIONE 10) - 1.1.163.2.10.10. -

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE COOPERATIVE REGIONALI DI ALLEVATORI ISTITUITE PER LA VALORIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL BESTIAME DA CARNE VIVO, NONCHÉ PER LA MACELLAZIONE, LA LAVORAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA CRISI DEL MERCATO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DETERMINATASI NELL' ANNO 1996

ART. 46 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	500.000.000
1997	--
1998	--

TOTALE 500.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

6537 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 4 - 2.1.243.3.10.10. -

AIUTI SUPPLEMENTARI FORFETARI ALLE AZIENDE E ALLE COOPERATIVE AGRICOLE CHE GIÀ FRUISCONO DEI PREMI COMUNITARI PREVISTI PER LE OPERAZIONI COLLETTIVE DI RISTRUTTURAZIONE A FRONTE DEI PROGETTI APPROVATI DALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA A TERMINI DEL REGOLAMENTO CEE 18 FEBBRAIO 1980, N. 458 - FONDI REGIONALI

ART. 3 L.R. 21.3.1988 N. 13 COME INTEGRATO DALL' ART. 18 L.R. 27.12.1988 N. 68 E DALL' ART. 23 L.R. 17.7.1992 N. 20 - AUT. FIN. : ART. 121 , COMMA 7 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 106 , COMMA 8 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 51 , COMMA 10 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	114.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	114.000.000

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

6589 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 5 - 2.1.243.3.10.10. -

FINANZIAMENTI PER IL RIPRISTINO DI STRADE VICINALI DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI O DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI CARATTERE ECCEZIONALE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ART. 10 L.R. 23.8.1985 N. 45 - AUT. FIN. : ART. 76 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 52 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	200.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	200.000.000

4. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA

6609 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 5 - 2.1.243.3.10.10. -

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE OD ASSOCIATE, UBICATE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE ZONE DI MONTAGNA E SVANTAGGIATE, A RISARCIMENTO DEI DANNI ALLA PRODUZIONE LORDA GLOBALE SUBITI A CAUSA DI CALAMITÀ NATURALI O DI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI CARATTERE ECCEZIONALE

ART. 9 , COMMA 1, LETTERA A), L.R. 7.2.1992 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 123 , COMMA 7 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 109 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 14 , COMMA 1, LETTERA B), L.R. 26.9.1995 N. 39

CD 1995	-200.000.000
1996	--
1997	--
1998	--
TOTALE	-200.000.000

5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

6650 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 6 - 2.1.243.6.10.10. -

CONTRIBUTO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI AGRARI DI ESERCIZIO EROGATI A TERMINI DELL' ARTICOLO 2, PUNTO 1, DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760

ART. 12 L.R. 3.10.1981 N. 70 - AUT. FIN. : ART. 125 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 110 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 49 , COMMI 7 , 8 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	500.000.000

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI

SEGUITO INDICATA

6658 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 6 - 2.1.243.3.10.10. -

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE E LORO CONSORZI A TITOLO DI CONCORSO ALLA RICAPITALIZZAZIONE

ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 17.7.1992 N. 20 - AUT. FIN. : ART. 100 , COMMA 8 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 125 , COMMA 5 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 110 , COMMA 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 49 , COMMA 17 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	1.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.000.000.000

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

6695 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 7 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 10) - 2.1.155.2.10.10. -

FINANZIAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI AGRICOLI PER LA CONDUZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ METEOROLOGICHE OPERATIVE A SCALA REGIONALE E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

ART. 47 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	50.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	50.000.000

8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

6702 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 7 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 06) - 2.1.156.2.06.10. -

CONTRIBUTO ALL' UNIVERSITÀ DI UDINE PER SUPPORTARE LO SVILUPPO DEL CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNOLOGIE ALIMENTARI, ORIENTAMENTO, VITICOLTURA ED ENOLOGIA, NONCHÉ PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE NEL COMPARTO AGRICOLO

ART. 48 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	50.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	50.000.000

9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

6744 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 7 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 10) - 1.1.153.2.10.10. -

CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI PORDENONE PER L' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE NEL COMPARTO AGRICOLO

ART. 49 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	150.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	150.000.000

10. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA

6745 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 7 - 2.1.142.2.10.10. -

SPESE PER L' EFFETTUAZIONE DI STUDI, RICERCHE, SPERIMENTAZIONI, DIVULGAZIONI, RICERCHE ED INFORMAZIONI DI MERCATO ATTINENTI ALLO SVILUPPO DELL' AGRICOLTURA

ART. 8 L.R. 13.6.1988 N. 49 - AUT. FIN. : ART. 126 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 111 , COMMI 3 , 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 49 , COMMA 19 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	-150.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	-150.000.000

11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

6843 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 7 - 2.1.210.3.10.10. -

SPESE PER LA FITOPATOLOGIA

ART. 22 L. 18.6.1931 N. 987 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

CD 1995	--
1996	90.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	90.000.000

Note:

1 Le disposizioni dei commi 2 e 6 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.

Art. 71

(FINANZIAMENTI CON FONDI STATALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO, IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

6592 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 5 (E 517) - 2.1.243.6.10.10. -

CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE DI CUI ALL' ART. 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE, COOPERATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ART. 1 , COMMA 3 , L. 25.7.1956 N. 838 COME INSERITO CON ART. 8 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 1 , COMMA 2, LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 3 , COMMA 2, LETTERE D) , F), L. 14.2.1992 N. 185 - AUT. FIN. : ART. 1 , COMMA 2, LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 9 L.R. 13.12.1985 N. 50 , ART. 11 L.R. 11.8.1986 N. 33 , ART. 10 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 8 L.R. 18.11.1987 N. 38 , ART. 8 , COMMA 7 , L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 11 , COMMA 3 , L.R. 25.11.1988 N. 64 , ART. 81 ,

COMMA 6 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 9 , COMMA 2 , L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 38 , COMMA 6 , L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 71 , COMMA 6 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 124 , COMMA 6 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 77 , COMMA 6 , L.R. 26.9.1995 N. 39

CD 1995	--
1996	32.000.000
1997	32.000.000
1998	32.000.000
TOTALE	96.000.000

LIMITE 31 : 1996 - 2000 32.000.000

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO, IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

6592 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 5 (E 517) - 2.1.243.6.10.10. -

CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE DI CUI ALL' ART. 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE, COOPERATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ART. 1 , COMMA 3 , L. 25.7.1956 N. 838 COME INSERITO CON ART. 8 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 1 , COMMA 2, LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 3 , COMMA 2, LETTERE D) , F), L. 14.2.1992 N. 185 - AUT. FIN. : ART. 1 , COMMA 2, LETTERA C), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 9 L.R. 13.12.1985 N. 50 , ART. 11 L.R. 11.8.1986 N. 33 , ART. 10 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 8 L.R. 18.11.1987 N. 38 , ART. 8 , COMMA 7 , L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 11 , COMMA 3 , L.R. 25.11.1988 N. 64 , ART. 81 , COMMA 6 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 9 , COMMA 2 , L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 38 , COMMA 6 , L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 71 , COMMA 6 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 124 , COMMA 6 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 77 , COMMA 6 , L.R. 26.9.1995 N. 39

CD 1995	--
1996	19.000.000
1997	19.000.000
1998	19.000.000

TOTALE 57.000.000

LIMITE 32 : 1996 - 2000 19.000.000

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO, IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

6593 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 5 (E 514) - 2.1.243.6.10.10. -

CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PER LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE

ART. 1 , COMMA 2, LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 COME MODIFICATO DA ART. 2 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2, LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185 - AUT. FIN. : ART. 1 , COMMA 2, LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 8 L.R. 13.12.1985 N. 50 , ART. 10 L.R. 11.8.1986 N. 33 , ART. 9 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 7 L.R. 18.11.1987 N. 38 , ART. 8 , COMMA 6 , L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 11 , COMMA 2 , L.R. 25.11.1988 N. 64 , ART. 81 , COMMA 1 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 38 , COMMA 1 , L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 71 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 46 L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 124 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 77 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

CD 1995	--
1996	69.000.000
1997	69.000.000
1998	69.000.000
TOTALE	207.000.000

LIMITE 32 : 1996 - 2000 69.000.000

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI

PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D' IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO, IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL'ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

6593 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 3. 1. 5 (E 514) - 2.1.243.6.10.10. -

CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PER LA RICOSTITUZION E DEI CAPITALI DI CONDUZIONE

ART. 1 , COMMA 2, LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 COME MODIFICATO DA ART. 2 L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2, LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185 - AUT. FIN. : ART. 1 , COMMA 2, LETTERA B), L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 8 L.R. 13.12.1985 N. 50 , ART. 10 L.R. 11.8.1986 N. 33 , ART. 9 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 7 L.R. 18.11.1987 N. 38 , ART. 8 , COMMA 6 , L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 11 , COMMA 2 , L.R. 25.11.1988 N. 64 , ART. 81 , COMMA 1 , L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 38 , COMMA 1 , L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 71 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 46 L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 124 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 77 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

CD 1995	--
1996	43.000.000
1997	43.000.000
1998	43.000.000
TOTALE	129.000.000

LIMITE 33 : 1996 - 2000 43.000.000

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

Art. 72

(FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7174 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - 2.1.234.5.10.12. -

CONTRIBUTI ALLE COMUNITÀ MONTANE, A ENTI LOCALI E LORO CONSORZI, PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI APPRESTAMENTO DELLE AREE ATTREZZATE NEI TERRITORI

MONTANI, COMPRESA L' EVENTUALE REALIZZAZIONE DI IMMOBILI DA DARE IN LOCAZIONE, NONCHÉ PER LA GESTIONE DELLE AREE STESSE NELL' AMBITO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI AI SENSI DELL' ARTICOLO 8, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1993, N. 50 - FONDI REGIONALI

ART. 8 L.R. 25.6.1993 N. 50 COME MODIFICATO DALL' ART. 173 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 120 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 56 , COMMA 9 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	1.500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.500.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7258 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 1 - 2.1.163.2.10.28. -

CONTRIBUTI A CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI TRA IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANE E DI SERVIZI SINGOLE O ASSOCIATE, IVI COMPRESSE LE COOPERATIVE, NONCHÉ ENTI PUBBLICI, PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE

ART. 1 L.R. 16.1.1973 N. 3 COME SOSTITUITO DA ART. 28 L.R. 20.1.1992 N. 2 E MODIFICATO DALL' ART. 4 E ART. 5 L.R. 11.3.1993 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 136 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 123 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 57 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	390.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	390.000.000

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7288 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 1 - 2.1.243.3.10.28. -

CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO REGIONALE SERVIZI PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

ART. 7 L.R. 24.1.1983 N. 10 , ART. 17 L.R. 20.1.1992 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 81 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 136 , COMMA 6 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 123 , COMMA 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 81 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 57 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	150.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	150.000.000

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7310 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 1 - 2.1.243.3.10.28. -

CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E LORO CONSORZI PER FAVORIRE L' UTILIZZO DELLE NUOVE TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI

ART. 45 L.R. 23.7.1984 N. 30 COME SOSTITUITO DA ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 20.1.1992 N. 2 - AUT. FIN. : ART. 101 , COMMA 2 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 136 , COMMA 4 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 123 , COMMA 7 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 81 , COMMA 3 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 57 , COMMA 7 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	2.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	2.000.000.000

5. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI

7330 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 2 - 2.1.243.4.10.28. -

CONTRIBUTI COSTANTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI DESTINATI ALLA COSTRUZIONE, ALL' AMPLIAMENTO ED ALL' AMMODERNAMENTO DI STABILIMENTI INDUSTRIALI TECNICAMENTE ORGANIZZATI, PER L' ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE AD ESSI DESTINATI, NONCHÉ A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DEL SETTORE DELLA PESCA E DELL' ACQUACOLTURA IN ACQUE MARINE E LAGUNARI

L.R. 11.11.1965 N. 25 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, L.R. 30.12.1971 N. 70 , L.R. 3.9.1984 N. 48 , ART. 60 L.R. 8.7.1987 N. 19 , ART. 7 L.R. 13.6.1988 N. 46 , ART. 1 L.R. 11.11.1965 N. 25 COME SOSTITUITO CON ART. 1 L.R. 28.8.1982 N. 66 MODIFICATO CON ART. 40 L.R. 23.7.1984 N. 30 ED INTEGRATO CON ART. 17 L.R. 6.8.1985 N. 30 , ART. 218 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 - AUT. FIN. : ART. 8 L.R. 30.1.1986 N. 5 , ART. 22 L.R. 11.8.1986 N. 33 , ART. 29 L.R. 28.1.1987 N. 3 , ART. 11 L.R. 18.11.1987 N. 38 , ART. 43 L.R. 30.1.1988 N. 3 , ART. 34 L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 61 L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 49 L.R. 5.9.1989 N. 25 , ART. 62 L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 9.7.1990 N. 29 , ART. 39 L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 29 L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 62 L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 34 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ARTT. 49 , 101 , COMMA 5 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 124 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 8

CD 1995	-3.488.658.776
1996	-3.488.658.776
1997	-3.488.658.776
1998	-3.488.658.776
TOTALE	-13.954.635.104

LIMITE 32	1995 - 2004	-3.488.658.776
-----------	-------------	----------------

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D'IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

7416 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 3 - 2.1.234.5.10.28. -

CONTRIBUTI PLURIENNALI, PER UNA DURATA NON SUPERIORE A 15 ANNI, A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1965, N. 24, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INFRASTRUTTURA INDUSTRIALE O DESTINATE A SERVIZI, IVI COMPRESO IL COSTO DELLE AREE SU CUI LE OPERE STESSE INSISTONO

ART. 10 L.R. 6.12.1976 N. 63 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 L.R. 24.1.1983 N. 10 COME SOSTITUITO DALL' ART. 2 L.R. 3.2.1993 N. 4 , ART. 218 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5 - AUT. FIN. : ART. 13 L.R. 6.12.1976 N. 63 , ART. 31 L.R. 28.7.1980 N. 27 , ART. 14 L.R. 30.1.1984 N. 4 , ART. 35 , COMMA 1 , L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 69 L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 42 L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 31 L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 138 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 119 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 56 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	3.488.658.776
1997	3.488.658.776
1998	3.488.658.776
TOTALE	10.465.976.328

LIMITE 12 : 1996 - 2010 3.488.658.776

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7339 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 2 - 2.1.243.5.10.28. -

CONTRIBUTI A FAVORE DEI "FONDI RISCHI" DEI CONSORZI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE

ART. 1 L.R. 6.7.1970 N. 25 COME DA ULTIMO SOSTITUITO CON ART. 14 L.R. 20.1.1992 N. 2

CD 1995	--
1996	2.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	2.000.000.000

8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7440 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 3 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.4 - SEZIONE 10) - 2.1.243.3.10.28. -

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI CENTRALE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA ZONA INDUSTRIALE CONSORTILE

ART. 51 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	1.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.000.000.000

9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7477 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 4 - 2.1.243.5.10.28. -

CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI RICERCA APPLICATA E DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - FONDI REGIONALI

CAPO VII L.R. 3.6.1978 N. 47 COME SOSTITUITO DALL' ART. 43 L.R. 23.7.1984 N. 30 E MODIFICATO DALL' ART. 219 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 - AUT. FIN. : ART. 101 , COMMA 8 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 135 L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 51 , COMMA 1 , L.R. 25.10.1994 N. 14 , ART. 121 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 57 , COMMA 9 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	7.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	7.000.000.000

10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7491 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 4 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.4 - SEZIONE 10) - 2.1.243.3.10.28. -

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETÀ SINCROTRONE TRIESTE SCPA, A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ACCELERATORE DI PROTONI AD ALTA EFFICIENZA PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

ART. 50 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	2.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	2.000.000.000

11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7542 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 4 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.4 - SEZIONE 10) - 2.1.243.3.10.13. -

CONTRIBUTI UNA TANTUM PER PROMUOVERE, STIMOLARE E SOSTENERE GLI INVESTIMENTI DIRETTI ALLE RICERCHE MINERARIE NEL TERRITORIO REGIONALE

ART. 6 L.R. 1971 N. 38

CD 1995	--
1996	100.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	100.000.000

12. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7657 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 5 - 2.1.243.5.10.14. -

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI PESCATORI MARITTIMI E LAGUNARI SINGOLI O ASSOCIATI DELLE IMPRESE DI PESCA E DEI COMUNI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE

ART. 2 L.R. 13.6.1988 N. 46 - AUT. FIN. : ART. 101 , COMMA 12 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 58 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 139 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 125 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 85 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 57 , COMMA 15 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	300.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	300.000.000

13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7658 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 3. 2. 5 - 2.1.243.5.10.14. -

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEGLI ACQUACOLTORI -ITTICOLTORI, MOLLUSCHICOLTORI, CROSTACEICOLTORI, ALGHICOLTORI, SINGOLI O ASSOCIATI, DELLE

IMPRESE CHE ESERCITANO L' ALLEVAMENTO NELLE ACQUE MARINE E LAGUNARI E DEI COMUNI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DEL SETTORE

ART. 3 L.R. 13.6.1988 N. 46 - AUT. FIN. : ART. 101 , COMMA 13 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 58 , COMMA 3 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 139 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 125 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 57 , COMMA 17 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	200.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	200.000.000

Art. 73

(FINANZIAMENTI CON FONDI STATALI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7163 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - 2.1.243.3.10.28. -

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALL' "AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA SpA " PER L' ACQUISIZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E L' APPRONTAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI INNOVAZIONE NELLE AREE DI CUI ALL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

ART. 9 L. 11.11.1982 N. 828 , ART. 2 , COMMA 2, LETTERA A), L.R. 31.10.1987 N. 36 COME SOSTITUITO DA ART. 5 L.R. 7.8.1989 N. 16

CD 1995	--
1996	1.500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.500.000.000

2. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA

8961 RUBRICA N. 30 - PROGRAMMA 4. 1. 2 - 2.1.280.5.12.32. -

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E LA RINASCITA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

CD 1995	--
1996	-1.500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	-1.500.000.000

Art. 74

(RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7868 RUBRICA N. 27 - PROGRAMMA 2. 5. 3 - 2.1.243.5.08.32. -

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI PER L' ADEGUAMENTO DEL POSTO DI LAVORO E PER LE SPESE DI INVESTIMENTO

ART. 9 , COMMA 1, LETTERA A) , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 7.2.1992 N. 7 - AUT. FIN. : ART. 102 , COMMA 9 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 149 , COMMI 10 , 9 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 131 , COMMA 4 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 87 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 61 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	300.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	300.000.000

2. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA

7946 RUBRICA N. 27 - PROGRAMMA 3. 3. 1 - 1.1.158.2.10.23. -

RIMBORSO ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DELLE SOMME ANTICIPATE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L' ARTIGIANATO

ART. 10 QUATER , COMMA 2 , L.R. 24.2.1970 N. 6 COME INTRODOTTO DALL' ART. 2 L.R. 27.8.1992 N. 22 E MODIFICATO DALL' ART. 88 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 59 , COMMA 10 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	-1.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	-1.000.000.000

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7947 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 27 - PROGRAMMA 3. 3. 1 - SPESE CORRENTI - CATEGORIA 1.5 - SEZIONE 10) - 1.1.158.2.10.23. -

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA) A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE A FAVORE DEL COMPARTO ARTIGIANO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L' ARTIGIANATO (CPA)

ART. 57 , COMMA 6 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	1.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.000.000.000

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

8060 RUBRICA N. 27 - PROGRAMMA 3. 3. 2 - 2.1.243.3.10.23. -

CONTRIBUTI A FAVORE DEI "FONDI RISCHI" DEI CONSORZI PROVINCIALI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI DI CUI AL CAPO I DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1978, N. 30

ART. 1 L.R. 28.4.1978 N. 30 COME MODIFICATO DALL' ART. 17 , COMMA 3 , L.R. 29.1.1985 N. 8 ,
ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 57 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE -
AUT. FIN. : ART. 59 , COMMA 5 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	1.300.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.300.000.000

**5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE
CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI
SEGUITO INDICATA**

8061 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 27 - PROGRAMMA 3. 3. 2 - SPESE
D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.4 - SEZIONE 10) - 2.1.243.3.10.23. -

FINANZIAMENTO AI CONSORZI GARANZIA FIDI FRA LE IMPRESE ARTIGIANE PER LA
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI SERVIZI AI CONSORZI STESSI, ANCHE CON L' IMPIEGO
DEI MEZZI INFORMATICI

ART. 57 , COMMA 2 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	200.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	200.000.000

**6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE
CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI
SEGUITO INDICATA**

8112 RUBRICA N. 27 - PROGRAMMA 3. 3. 3 - 2.1.243.3.10.02. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO REGIONALE GARANZIA FIDI - FINANZIARIA
REGIONALE DELLA COOPERAZIONE - SOC. COOP. A RL (FINRECO) PER L' INTEGRAZIONE
DELLO SPECIALE FONDO DI DOTAZIONE ISTITUITO AI SENSI DELL' ARTICOLO 1, PRIMO
COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1986, N. 32

ART. 1 L.R. 8.8.1986 N. 32 COME INTEGRATO DA ART. 2 L.R. 19.11.1990 N. 51 COME DA
ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ART. 36 , COMMA 1 , L.R.
6.9.1991 N. 47 , ART. 60 , COMMI 8 , 7 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 60 , COMMA 1 , L.R. 1.2.1993 N.

1 , ART. 148 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 2 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ART. 56 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 60 L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 60 , COMMA 2 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 148 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 2 , COMMA 4 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 2 , COMMA 4 , L.R. 14.2.1995 N. 10 , ART. 92 , COMMA 2 , L.R. 26.9.1995 N. 39

CD 1995	--
1996	1.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.000.000.000

Art. 75

(RIFINANZIAMENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

8158 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 28 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 10) - 2.1.232.5.10.24. -

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A PROVINCE, COMUNI, AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA ED ALTRI ENTI PUBBLICI, PER LA REALIZZAZIONE NEI TERRITORI MONTANI DELLE OPERE PREVISTE

DALL' ART. 2, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1965, N. 16, COME SOSTITUITO DALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1967, N. 20ART. 18 L.R. 31.10.1987 N. 35 COME MODIFICATO DALL' ART. 64 L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 38 , COMMA 1, LETTERA B), L.R. 31.10.1987 N. 35

CD 1995	--
1996	1.200.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.200.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

8164 RUBRICA N. 28 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - 2.1.243.3.10.24. -

CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E L' AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI FUNIVIARI, E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DA DISCESA

ART. 2 , LETTERA E), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 4.5.1993 N. 17 - AUT. FIN. : ART. 103 , COMMA 11 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 157 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 143 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 101 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39

CD 1995	--
1996	300.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	300.000.000

3. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA

8170 RUBRICA N. 28 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - 2.1.242.3.10.24. -

CONTRIBUTI A FAVORE DI ORGANISMI DEL CLUB ALPINO ITALIANO, DI ENTI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONI PER LA COSTRUZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO E L' ARREDAMENTO DI RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI

ART. 3 , COMMA 1, LETTERA A), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME SOSTITUITO DA ART. 1 L.R. 9.8.1967 N. 20 E MODIFICATO DALL' ART. 2 L.R. 4.5.1993 N. 17 , ART. 146 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 146 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 8

CD 1995	-33.899.525
1996	--
1997	--
1998	--
TOTALE	-33.899.525

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

8171 RUBRICA N. 28 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - 2.1.243.3.10.24. -

CONTRIBUTI PER L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' ADATTAMENTO E L' AMPLIAMENTO DI IMMOBILI DA UTILIZZARE QUALE SEDE DI SCUOLA DI SCI

ART. 12 L.R. 15.6.1984 N. 20

CD 1995	--
1996	78.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	78.000.000

5. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È VARIATA E COSÌ AUTORIZZATA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA

8205 RUBRICA N. 28 - PROGRAMMA 3. 4. 1 - 1.1.158.5.10.25. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ENTE FIERA DI TRIESTE A SOSTEGNO DELLE PASSIVITÀ

ART. 134 , COMMA 9 , L.R. 14.2.1995 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 134 , COMMA 9 , L.R. 14.2.1995 N. 8

CD 1995	--
1996	700.000.000
1997	-300.000.000
1998	--
TOTALE	400.000.000

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

8206 RUBRICA N. 28 - PROGRAMMA 3. 4. 1 - 1.1.163.2.10.25. -

SOVVENZIONE AL "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DEL LEGNO" DI TRIESTE PER LE ESIGENZE FINANZIARIE DEL COMPLETAMENTO DELLA SUA LIQUIDAZIONE

ART. 62 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 164 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 54 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	980.000.000

1997	--
1998	--
TOTALE	980.000.000

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

8318 RUBRICA N. 28 - PROGRAMMA 3. 4. 2 - 2.1.243.5.10.25. -

CONTRIBUTO A FAVORE DEI FONDI RISCHI DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI TRA LE PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI

ART. 1 L.R. 4.5.1973 N. 32 - AUT. FIN. : ART. 135 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 62 , COMMA 7 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	4.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	4.000.000.000

8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

8421 RUBRICA N. 28 - PROGRAMMA 3. 4. 4 - 2.1.243.3.10.24. -

CONTRIBUTI A PRIVATI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE, L' ADATTAMENTO E L' ARREDAMENTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE DI CUI AL TITOLO I DELLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1988, N. 39, NONCHÉ PER L' AMPLIAMENTO, L' AMMODERNAMENTO ED IL RINNOVO DELL' ARREDAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ESISTENTI

ART. 2 , LETTERA A), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 4.5.1993 N. 17 - AUT. FIN. : ART. 103 , COMMA 6 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 156 , COMMI 1 , 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 141 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8

CD 1995	--
1996	300.000.000
1997	--
1998	--

TOTALE 300.000.000

Note:

1 Le disposizioni dei commi 1, 2, 6, 7 e 8 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.

Art. 76

(RIFINANZIAMENTI CON FONDI STATALI NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

1041 RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - 2.1.210.5.10.32. -

SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE E L' ATTUAZIONE DI UN PROGETTO MIRATO ALLA RIPRESA ECONOMICA NEL GEMONESE E NEL CANAL DEL FERRO - VAL CANALE DELLE ZONE DI TRANSITO INTERESSATE DALLA GRANDI VIE DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALI

ART. 15 L.R. 31.10.1987 N. 35 , ART. 55 , COMMA 1 , DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	19.490.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	19.490.000.000

2. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA, CON L'ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI

1365 RUBRICA N. 9 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - 2.1.236.5.10.18. -

CONFERIMENTO ALLA " AUTOVIE SERVIZI SpA " PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AREE TELEMATICHE DI INFORMAZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1987, N. 35

ART. 56 , COMMA 1 , L.R. 6.9.1991 N. 47 - AUT. FIN. : ART. 56 , COMMA 9 , L.R. 6.9.1991 N. 47

CD 1995	-19.490.000.000
1996	--

1997	--
1998	--
TOTALE	-19.490.000.000

SPESA RIPARTITA: 1995 -19.490.000.000

Art. 77

(FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI DI PROGRAMMI COMUNITARI)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

1060 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 5. 1. 2 (E 210) - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 10) - 2.1.234.5.10.32. -

FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI AZIONE LOCALE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LEADER II - FONDI STATALI, COFINANZIAMENTO FERS

ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253 , ART. 58 , COMMI 1 , 2, LETTERA B), DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183

CD 1995	--
1996	7.993.334.000
1997	--
1998	--
TOTALE	7.993.334.000

210 (DI NUOVA ISTITUZIONE - TITOLO 2 - CATEGORIA 3 - 2.3.2. -

ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER II - COFINANZIAMENTO FERS ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

1061 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 5. 1. 2 (E 211) - SPESE

D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 10) - 2.1.234.5.10.32. -

FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI AZIONE LOCALE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LEADER II - FONDI STATALI, COFINANZIAMENTO FEOG

ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253 , ART. 58 , COMMI 1 , 2, LETTERA B), DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183

CD 1995	--
1996	2.468.890.000
1997	--
1998	--
TOTALE	2.468.890.000

211 (DI NUOVA ISTITUZIONE - TITOLO 2 - CATEGORIA 3 - 2.3.2. -

ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER II - COFINANZIAMENTO FEOG ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253 , ART. 5L. 16.4.1987 N.183

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

1062 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 5. 1. 2 (E 212) - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 10) - 2.1.234.5.10.32. -

FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI AZIONE LOCALE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LEADER II - FONDI STATALI, COFINANZIAMENTO FSE

ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253 , ART. 58 , COMMI 1 , 2, LETTERA B), DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183

CD 1995	--
1996	1.515.776.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.515.776.000

212 (DI NUOVA ISTITUZIONE - TITOLO 2 - CATEGORIA 3 - 2.3.2. -

ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER II - COFINANZIAMENTO FSE ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253 , ART.

5L. 16.4.1987 N.183

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

1063 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 5. 1. 2 (E 213) - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 10) - 2.1.234.5.10.03. -

FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI AZIONE LOCALE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LEADER II - FONDI FERS

ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253 , ART. 58 , COMMI 1 , 2, LETTERA A), DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	6.540.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	6.540.000.000

213 (DI NUOVA ISTITUZIONE - TITOLO 2 - CATEGORIA 3 - 2.3.4. -

ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FERS PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER II ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253

5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

1064 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 5. 1. 2 (E 214) - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 10) - 2.1.234.5.10.03. -

FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI AZIONE LOCALE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LEADER II - FONDI FEOG

ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253 , ART. 58 , COMMI 1 , 2, LETTERA A), DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	2.020.000.000

1997	--
1998	--
TOTALE	2.020.000.000

214 (DI NUOVA ISTITUZIONE - TITOLO 2 - CATEGORIA 3 - 2.3.4. -

ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FEAOG PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER II ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 425

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

1065 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 8 - PROGRAMMA 5. 1. 2 (E 215) - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.3 - SEZIONE 10) - 2.1.234.5.10.03. -

FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI AZIONE LOCALE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LEADER II - FONDI FSE

ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 4253 , ART. 58 , COMMI 1 , 2, LETTERA A), DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	1.240.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.240.000.000

215 (DI NUOVA ISTITUZIONE - TITOLO 2 - CATEGORIA 3 - 2.3.4. -

ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLA UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FSE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA LEADER II ART. 11 REGOLAMENTO CEE 19.12.1988 N. 425

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7755 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 5. 1. 1 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.5 - SEZIONE 10) - 2.1.251.5.10.32. -

FINANZIAMENTO ALL' ACEGA DI TRIESTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER L' UTILIZZO DELLE ACQUE INDUSTRIALI IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO RESIDER II - FONDI REGIONALI

ART. 11 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2082 , ART. 59 , COMMI 2 , 5, LETTERA C), DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	864.000.000
1997	891.000.000
1998	--
TOTALE	1.755.000.000

8. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

7756 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 208) - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.5 - SEZIONE 10) - 2.1.251.5.10.32. -

FINANZIAMENTO ALL' ACEGA DI TRIESTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER L' UTILIZZO DELLE ACQUE INDUSTRIALI IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO RESIDER II - FONDI STATALI

ART. 11 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2082 , ART. 59 , COMMI 2 , 5, LETTERA B), DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183

CD 1995	--
1996	2.016.000.000
1997	2.079.000.000
1998	--
TOTALE	4.095.000.000

208 (DI NUOVA ISTITUZIONE - TITOLO 2 - CATEGORIA 3 - 2.3.4. -

ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA RESIDER II ART. 11 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2082 , ART. 5L. 16.4.1987 N.183

9. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

7757 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 209) - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.5 - SEZIONE 10) - 2.1.251.5.10.32. -

FINANZIAMENTO ALL' ACEGA DI TRIESTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER L' UTILIZZO DELLE ACQUE INDUSTRIALI IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO RESIDER II - FONDI FERS

ART. 11 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2082 , ART. 59 , COMMI 2 , 5, LETTERA A), DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	2.880.000.000
1997	2.970.000.000
1998	--
TOTALE	5.850.000.000

209 (DI NUOVA ISTITUZIONE - TITOLO 2 - CATEGORIA 3 - 2.3.4. -

ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI DALL' UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FERS PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA RESIDER II ART. 11 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2082

10. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7749 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 5. 1. 1

- 2.1.251.5.10.32. -

CONFERIMENTO A FAVORE DELLA "FINANZIARIA REGIONALE FRIULI - VENEZIA GIULIA - FRIULIA SpA " PER LA COSTITUZIONE DEL "FONDO SPECIALE PER L' OBIETTIVO 2" - FONDI REGIONALI, COFINANZIAMENTO FSE

ART. 1 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 5 L.R. 28.8.1995 N. 35 - AUT. FIN. : ART. 19 , COMMA 7 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 32 , COMMA 1 , L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 65 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	2.830.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	2.830.000.000

11. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO

INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL
CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

7752 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 176) - 2.1.251.5.10.32. -

CONFERIMENTO A FAVORE DELLA "FINANZIARIA REGIONALE FRIULI - VENEZIA GIULIA -
FRIULIA SpA " PER LA COSTITUZIONE DEL "FONDO SPECIALE PER L' OBIETTIVO 2" - FONDI
STATALI, COFINANZIAMENTO FSE

ART. 1 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 2 ART. 5 L.R. 28.8.1995 N. 35 - AUT.
FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 32 , COMMA 6, LETTERA B), L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART.
65 , COMMA 2 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	5.470.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	5.470.000.000

12. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L'ESTENSIONE TEMPORALE E
PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI
PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

6950 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 5. 1. 1 - 2.1.243.5.10.10. -

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
(CEE) N. 866/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1
DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1999 - FONDI REGIONALI

REGOLAMENTO CEE 29.3.1990 N. 866 , ART. 1 , COMMA 5, LETTERA A), REGOLAMENTO CEE
20.7.1993 N. 2081 , ART. 104 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 104 , COMMA 2,
LETTERA C), L.R. 26.9.1995 N. 39

CD 1995	--
1996	58.240.000
1997	29.130.000
1998	29.130.000
TOTALE	116.500.000

SPESA RIPARTITA:	1996	58.240.000
	1997	29.130.000
	1998	29.130.000
	1999	29.130.000

LE QUOTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

13. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA CORRELATO

6951 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 188) - 2.1.243.5.10.10. -

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 866/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1999 - FONDI STATALI

REGOLAMENTO CEE 29.3.1990 N. 866 , ART. 1 , COMMA 5, LETTERA A), REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , ART. 104 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 104 , COMMA 2, LETTERA B), L.R. 26.9.1995 N. 39

CD 1995	--
1996	135.890.000
1997	67.950.000
1998	67.950.000
TOTALE	271.790.000

SPESA RIPARTITA:	1996	135.890.000
	1997	67.950.000
	1998	67.950.000
	1999	67.950.000

LE QUOTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

14. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI IN CORRISPONDENZA DELLA RIDUZIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

6952 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 189) - 2.1.243.5.10.10. -

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 866/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1999 - FONDI FEAOG ORIENTAMENTO

REGOLAMENTO CEE 29.3.1990 N. 866 , ART. 1 , COMMA 5, LETTERA A), REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , ART. 104 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 104 , COMMA 2, LETTERA A), L.R. 26.9.1995 N. 39

CD 1995	--
1996	-1.545.000.000
1997	-1.545.000.000
1998	-1.545.000.000
TOTALE	-4.635.000.000

SPESA RIPARTITA:	1996	-1.545.000.000
	1997	-1.545.000.000
	1998	-1.545.000.000
	1999	-1.545.000.000

15. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

3070 RUBRICA N. 15 - PROGRAMMA 5. 1. 1 - 2.1.243.3.10.11. -

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 867/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1996 - FONDI REGIONALI

ART. 1 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , REGOLAMENTO CEE 29.3.1990 N. 867 , ART. 105 L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 67 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	11.040.000
1997	--
1998	--
TOTALE	11.040.000

16. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

3071 RUBRICA N. 15 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 190) - 2.1.243.5.10.11. -

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 867/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1996 - FONDI STATALI

ART. 1 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , REGOLAMENTO CEE29.3.1990 N. 867 , ART. 105 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 105 , COMMA 2, LETTERA B), L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 67 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	25.750.000
1997	--
1998	--
TOTALE	25.750.000

17. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA A FIANCO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

3072 RUBRICA N. 15 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 191) - 2.1.243.5.10.11. -

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 867/1990 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994 - 1996 - FONDI FEAOG ORIENTAMENTO

ART. 1 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , REGOLAMENTO CEE29.3.1990 N. 867 , ART. 105 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 105 , COMMA 2, LETTERA A), L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 67 , COMMA 4 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	44.150.000
1997	--
1998	--
TOTALE	44.150.000

18. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

6953 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 5. 1. 1 - 2.1.243.5.10.10. -

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/1991 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994- 1999 - FONDI REGIONALI

REGOLAMENTO CEE 15.1.1991 N. 2328 , ART. 1 , COMMA 5, LETTERA A), REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , ART. 106 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 106 , COMMA 2, LETTERA C), L.R. 26.9.1995 N. 39

CD 1995	--
1996	505.990.000
1997	130.130.000
1998	133.590.000
TOTALE	769.710.000

SPESA RIPARTITA:	1996	505.990.000
	1997	130.130.000
	1998	133.590.000
	1999	135.540.000

LE QUOTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

19. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL'ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO

6954 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 192) - 2.1.243.5.10.10. -

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/1991 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994- 1999 - FONDI STATALI

REGOLAMENTO CEE 15.1.1991 N. 2328 , ART. 1 , COMMA 5, LETTERA A), REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , ART. 106 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 106 , COMMA 2, LETTERA B), L.R. 26.9.1995 N. 39

CD 1995	--
1996	1.180.640.000
1997	303.630.000
1998	311.700.000
TOTALE	1.795.970.000

SPESA RIPARTITA:	1996	1.180.640.000
	1997	303.630.000
	1998	311.700.000
	1999	320.920.000

LE QUOTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

20. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO

6955 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 5. 1. 1 (E 193) - 2.1.243.5.10.10. -

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/1991 PER IL PERSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 5 A) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/1993 - PROGRAMMA 1994- 1999 - FONDI FEAOG. ORIENTAMENTO

REGOLAMENTO CEE 15.1.1991 N. 2328 , ART. 1 , COMMA 5, LETTERA A), REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 , ART. 106 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 - AUT. FIN. : ART. 106 , COMMA 2, LETTERA A), L.R. 26.9.1995 N. 39

CD 1995	--
1996	1.155.480.000
1997	297.160.000
1998	305.050.000
TOTALE	1.757.690.000

SPESA RIPARTITA:	1996	1.155.480.000
	1997	297.160.000
	1998	305.050.000
	1999	314.090.000

LE QUOTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

21. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7000 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 5. 1. 2 - 2.1.235.5.10.32. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ERSI PER L' ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5 B) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - FONDI REGIONALI, COFINANZIAMENTO FSE ART. 1 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5 B),

ART. 117 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 15 L.R. 28.8.1995 N. 35 - AUT. FIN. : ART. 117 , COMMA 4 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 33 , COMMA 1, LETTERA C), L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 68 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	828.000.000
1997	828.000.000
1998	828.000.000
TOTALE	2.484.000.000

SPESA RIPARTITA:	1996	828.000.000
	1997	828.000.000
	1998	828.000.000
	1999	828.000.000

LE QUOTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

22. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO

7003 RUBRICA N. 25 - PROGRAMMA 5. 1. 2 (E 196) - 2.1.235.5.10.32. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ERSI PER L' ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO 5 B) DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/93 - FONDI STATALI, COFINANZIAMENTO FSE ART. 1 REGOLAMENTO CEE 20.7.1993 N. 2081 OBIETTIVO 5B),

ART. 15 L.R. 28.8.1995 N. 35 - AUT. FIN. : ART. 5 L. 16.4.1987 N. 183 , ART. 33 , COMMA 8, LETTERA C), L.R. 28.8.1995 N. 35 , ART. 68 , COMMA 2 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	3.313.000.000
1997	3.313.000.000
1998	3.313.000.000

TOTALE 9.939.000.000

SPESA RIPARTITA:	1996	3.313.000.000
	1997	3.313.000.000
	1998	3.313.000.000
	1999	3.313.000.000

LE QUOTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

Art. 78

(RIFINANZIAMENTI CON FONDI STATALI DI INTERVENTI NELLE ZONETERREMOTATE)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

8606 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 1.1.142.2.01.01. -

SPESE E COMPENSI, ANCHE A TITOLO DI RIMBORSO, PER INCARICHI, COLLABORAZIONI, RILEVAZIONI, ACCERTAMENTI E COLLAUDI, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE A PERSONALE ESTRANEO ALL' AMMINISTRAZIONE E QUELLE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, COMMISSIONI O GRUPPI DI CONSULENZA O COORDINAMENTO, NONCHÉ RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA DELLE OPERE DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI NON IRRIMEDIABILMENTE DANNEGGIATI

ART. 2 L.R. 7.6.1976 N. 17 , ART. 16 L.R. 21.7.1976 N. 33 , ART. 14 L.R. 27.8.1976 N. 46 , ART. 2 , COMMA 2 , L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 1 , COMMA 3 , ART. 12 , COMMA 7 , ART. 16 L.R. 18.12.1984 N. 53 , ART. 63 L.R. 19.12.1986 N. 55 , ART. 96 L.R. 2.5.1988 N. 26 , ART. 9 L.R. 13.5.1988 N. 30 , ART. 2 , COMMA 2 , L.R. 7.9.1990 N. 44 , ART. 104 , COMMA 5 , L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 5 , COMMI 1 , 2 , L.R. 27.12.1991 N. 64 , ARTT. 92 , 111 L.R. 8.6.1993 N. 37 - AUT. FIN. : ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1990 N. 44 , ART. 2 , COMMA 3 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 141 , COMMA 17 , L.R. 8.6.1993 N. 37

CD 1995	--
1996	5.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	5.000.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

8660 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.232.3.08.27. -

FINANZIAMENTI PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNALI ANNUALI DEGLI INTERVENTI EDILIZI, NONCHÉ PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

ARTT. 8 , 10 L.R. 20.6.1977 N. 30 , ART. 40 L.R. 23.12.1977 N. 63 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 4 , COMMA 7 , ARTT. 52 , 55 , 66 L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 1 L.R. 10.12.1981 N. 81 , ART. 8 L.R. 2.9.1980 N. 45 COME MODIFICATO DALL' ART. 44 L.R. 18.12.1984 N. 53 , ART. 62 L.R. 18.12.1984 N. 53 , ART. 3 , COMMI 3 , 4 , L.R. 7.9.1990 N. 44 , ART. 19 , PUNTO 4) , ART. 26 , PUNTO 4) , ART. 43 , PUNTO 4) , ART. 67 , PUNTO 4) , ART. 105 , PUNTO 4) , L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 2 L.R. 8.6.1993 N. 37 ED ARTT. 3,4,11,12, C 1,14,15, C 1,21,24, ART. 28 , PUNTO 0) , L.R. 8.6.1993 N. 37 31,32,33,34,36,37,42,50, C 3,84,89,95,97, ART. 98 L.R. 8.6.1993 N. 37 99,104,106,108 E 125, C 2 - AUT. FIN. : ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1990 N. 44 , ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 61 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 2 L. 1992 N. 34 , ART. 141 , COMMA 5 , L.R. 8.6.1993 N. 37

CD 1995	--
1996	90.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	90.000.000.000

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

8677 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.242.3.08.15. -

FINANZIAMENTI PER IL RIPRISTINO DI OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI, NONCHÉ DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ, NEI SETTORI SCOLASTICO, PARASCOLASTICO, ASSISTENZIALE, SANITARIO, RELIGIOSO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO-RICREATIVO, NON DI COMPETENZA COMUNALE, NON IRRIMEDIABILMENTE DANNEGGIATI DAL SISMA, NONCHÉ PER IL MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D' USO DEGLI EDIFICI ACCOMPAGNATO DA OPERE EDILIZIE DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO, ADATTAMENTO E DI MIGLIORAMENTO

ART. 75 , COMMA 1, PUNTO 1) , ART. 75 , COMMI 3 , 1, PUNTO 5) , L.R. 23.12.1977 N. 63 COME INSERITO DALL' ART. 23 L.R. 19.12.1986 N. 55 , ART. 47 L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 43 L.R. 19.12.1986 N. 55 , ART. 81 L.R. 2.5.1988 N. 26 , ARTT. 30 , 48 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 40 L.R. 8.6.1993 N. 37 - AUT. FIN. : ART. 2 , COMMA 11 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 141 , COMMA 10 , L.R. 8.6.1993 N. 37

CD 1995	--
1996	2.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	2.000.000.000

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

8678 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.242.3.08.15. -

FINANZIAMENTI PER LA RICOSTRUZIONE DI OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI DISTRUTTI O DEMOLITI PER EFFETTO DEL SISMA, OVVERO PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI IN SOSTITUZIONE DEGLI STESSI, NONCHÉ PER LA RICOSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ NEI SETTORI SCOLASTICO, PARASCOLASTICO, ASSISTENZIALE, SANITARIO, RELIGIOSO E SPORTIVO-RICREATIVO, NON DI COMPETENZA COMUNALE

ART. 75 , COMMA 1, PUNTO 2), L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO DALL' ART. 8 L.R. 17.6.1978 N. 70 , ART. 75 , COMMA 3 , L.R. 23.12.1977 N. 63 , ART. 47 L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 43 L.R. 19.12.1986 N. 55 , ART. 32 L.R. 8.6.1993 N. 37 - AUT. FIN. : ART. 141 , COMMA 18 , L.R. 8.6.1993 N. 37

CD 1995	--
1996	2.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	2.000.000.000

5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

8680 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.234.3.08.15. -

FINANZIAMENTI PER LA COSTRUZIONE DI OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI NON DI COMPETENZA COMUNALE RITENUTA URGENTE ED INDILAZIONABILE PER LA RICOSTITUZIONE DEL TESSUTO CIVILE E SOCIALE DEI CENTRI COLPITI

ART. 75 , COMMA 1, PUNTO 4), L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO DALL' ART. 23 L.R. 19.12.1986 N. 55 , ART. 75 , COMMA 3 , L.R. 23.12.1977 N. 63

CD 1995	--
---------	----

1996	20.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	20.000.000.000

6. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

8714 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.232.3.08.29. -

FINANZIAMENTI PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO URBANISTICO EDILIZIO SUL COMPLESSO CASTELLANO DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO

COMMI 3,4,5 E 8, ARTT. 4 , 5 L.R. 30.12.1991 N. 66 - AUT. FIN. : ART. 10 , COMMA 3 , L.R. 30.12.1991 N. 66

CD 1995	--
1996	16.000.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	16.000.000.000

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

8961 RUBRICA N. 30 - PROGRAMMA 4. 1. 2 - 2.1.280.5.12.32. -

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E LA RINASCITA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

CD 1995	--
1996	7.503.175.756
1997	--
1998	--
TOTALE	7.503.175.756

*(RIFINANZIAMENTI CON FONDI STATALI DI INTERVENTI PLURIENNALI NELLE ZONE
TERREMOTATE)*

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATO IL LIMITE D'IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

8710 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.241.5.07.26. -

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI PER LA RIPARAZIONE STRUTTURALE E L' ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI DESTINATI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE O AD USO MISTO

ART. 16 L.R. 13.5.1988 N. 30 - AUT. FIN. : ART. 24 L.R. 13.5.1988 N. 30 , ART. 19 , COMMA 20 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	1.700.000.000
1997	1.700.000.000
1998	1.700.000.000
TOTALE	5.100.000.000

LIMITE 2 : 1996 - 2005 1.700.000.000

LE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

2. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI

8664 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.241.5.07.26. -

CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI PER LA RICOSTRUZIONE O L' ACQUISTO DI ALLOGGI

ART. 46 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME INSERITO DALL' ART. 31 L.R. 4.7.1979 N. 35 E MODIFICATO DALL' ART. 1 L.R. 20.6.1983 N. 63 , ART. 50 , COMMA 2 , ART. 51 , COMMA 2 , L.R. 23.12.1977 N. 63 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 55 L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 61 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON ART. 20 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 15 , COMMA 3 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ED ART. 80, C. 1 - AUT. FIN. : ART. 1 L.R. 2.9.1981 N. 62 , ART. 3 L.R. 16.8.1982 N. 54 , ART. 172 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 45 L.R. 6.8.1985 N. 30 , ART. 3 L.R. 22.5.1986 N. 23 , ART. 3 , COMMA 13 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 141 , COMMA 6 , L.R. 8.6.1993 N. 37

CD 1995	--
---------	----

1996	-32.133.478
1997	-32.133.478
1998	--
TOTALE	-64.266.956

LIMITE 1 : 1996 - 1997 -32.133.478

3. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI

8664 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.241.5.07.26. -

CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI PER LA RICOSTRUZIONE O L' ACQUISTO DI ALLOGGI

ART. 46 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME INSERITO DALL' ART. 31 L.R. 4.7.1979 N. 35 E MODIFICATO DALL' ART. 1 L.R. 20.6.1983 N. 63 , ART. 50 , COMMA 2 , ART. 51 , COMMA 2 , L.R. 23.12.1977 N. 63 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 55 L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 61 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON ART. 20 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 15 , COMMA 3 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ED ART. 80, C. 1 - AUT. FIN. : ART. 1 L.R. 2.9.1981 N. 62 , ART. 3 L.R. 16.8.1982 N. 54 , ART. 172 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 45 L.R. 6.8.1985 N. 30 , ART. 3 L.R. 22.5.1986 N. 23 , ART. 3 , COMMA 13 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 141 , COMMA 6 , L.R. 8.6.1993 N. 37

CD 1995	--
1996	-96.844.363
1997	-96.844.363
1998	-96.844.363
TOTALE	-290.533.089

LIMITE 2 1996 - 2000 -96.844.363

4. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI

8664 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.241.5.07.26. -

CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI PER LA RICOSTRUZIONE O L' ACQUISTO DI ALLOGGI

ART. 46 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME INSERITO DALL' ART. 31 L.R. 4.7.1979 N. 35 E MODIFICATO DALL' ART. 1 L.R. 20.6.1983 N. 63 , ART. 50 , COMMA 2 , ART. 51 , COMMA 2 , L.R. 23.12.1977 N. 63 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 55 L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 61 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON ART. 20 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 15 , COMMA 3 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ED ART. 80, C. 1 - AUT. FIN. : ART. 1 L.R. 2.9.1981 N. 62 , ART. 3 L.R. 16.8.1982 N. 54 , ART. 172 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 45 L.R. 6.8.1985 N. 30 , ART. 3 L.R. 22.5.1986 N. 23 , ART. 3 , COMMA 13 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 141 , COMMA 6 , L.R. 8.6.1993 N. 37

CD 1995	--
1996	-208.799.170
1997	-208.799.170
1998	-208.799.170
TOTALE	-626.397.510

LIMITE 3 :	1996 - 2001	-208.799.170
------------	-------------	--------------

5. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI

8664 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.241.5.07.26. -

CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI PER LA RICOSTRUZIONE O L' ACQUISTO DI ALLOGGI

ART. 46 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME INSERITO DALL' ART. 31 L.R. 4.7.1979 N. 35 E MODIFICATO DALL' ART. 1 L.R. 20.6.1983 N. 63 , ART. 50 , COMMA 2 , ART. 51 , COMMA 2 , L.R. 23.12.1977 N. 63 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 55 L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 61 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON ART. 20 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 15 , COMMA 3 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ED ART. 80, C. 1 - AUT. FIN. : ART. 1 L.R. 2.9.1981 N. 62 , ART. 3 L.R. 16.8.1982 N. 54 , ART. 172 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 45 L.R. 6.8.1985 N. 30 , ART. 3 L.R. 22.5.1986 N. 23 , ART. 3 , COMMA 13 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 141 , COMMA 6 , L.R. 8.6.1993 N. 37

CD 1995	--
1996	-19.195.435
1997	-19.195.435
1998	-19.195.435
TOTALE	-57.586.305

LIMITE 4 :	1996 - 2004	-19.195.435
------------	-------------	-------------

6. IL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA, È RIDOTTO NELLA MISURA A FIANCO INDICATA, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER L' AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI

8664 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 2.1.241.5.07.26. -

CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI PER LA RICOSTRUZIONE O L' ACQUISTO DI ALLOGGI

ART. 46 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME INSERITO DALL' ART. 31 L.R. 4.7.1979 N. 35 E MODIFICATO DALL' ART. 1 L.R. 20.6.1983 N. 63 , ART. 50 , COMMA 2 , ART. 51 , COMMA 2 , L.R. 23.12.1977 N. 63 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 55 L.R. 4.7.1979 N. 35 , ART. 61 BIS L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON ART. 20 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 15 , COMMA 3 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ED ART. 80, C. 1 - AUT. FIN. : ART. 1 L.R. 2.9.1981 N. 62 , ART. 3 L.R. 16.8.1982 N. 54 , ART. 172 L.R. 18.10.1990 N. 50 , ART. 45 L.R. 6.8.1985 N. 30 , ART. 3 L.R. 22.5.1986 N. 23 , ART. 3 , COMMA 13 , L.R. 29.12.1990 N. 58 , ART. 141 , COMMA 6 , L.R. 8.6.1993 N. 37

CD 1995	-6.600.000.000
1996	-1.100.000.000
1997	-1.100.000.000
1998	-1.100.000.000
TOTALE	-9.900.000.000

LIMITE 7 :	1995	-6.600.000.000
	1996	-1.100.000.000
	1997	-1.100.000.000
	1998	-1.100.000.000
	1999	-1.100.000.000
	2000	-1.100.000.000
	2001	-1.100.000.000
	2002	-1.100.000.000
	2003	-1.100.000.000
	2004	-1.100.000.000
	2005	-1.100.000.000
	2006	-1.100.000.000
	2007	-1.100.000.000
	2008	-1.100.000.000
	2009	-1.100.000.000

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI, CON L' ESTENSIONE TEMPORALE E PER

L' AMMONTARE ANNUO CITATI IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È VARIATO E COSÌ AUTORIZZATO IL LIMITE DI IMPEGNO DI SEGUITO INDICATO

8960 RUBRICA N. 30 - PROGRAMMA 4. 1. 2 - 2.1.280.3.12.32. -

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E LA RINASCITA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, COSTITUITO CON I CONTRIBUTI SPECIALI PLURIENNALI ASSEGNATI DALLO STATO

CD 1995	-135.903.175.756
1996	-243.027.554
1997	-243.027.554
1998	-275.161.032
TOTALE	-136.664.391.896

LIMITE 1 :	1995	-135.903.175.756
	1996	-243.027.554
	1997	-243.027.554
	1998	-275.161.032
	1999	-275.161.032
	2000	-275.161.032
	2001	-372.005.395
	2002	-580.804.565
	2003	-580.804.565
	2004	-580.804.565
	2005	-600.000.000
	2006	-1.100.000.000
	2007	-1.100.000.000
	2008	-1.100.000.000
	2009	-1.100.000.000

LE VARIAZIONI DELLE ANNUALITÀ PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO FANNO CARICO AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DEL BILANCIO PER GLI ANNI MEDESIMI.

Art. 80

(RIFINANZIAMENTI DI ALTRI INTERVENTI)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

569 RUBRICA N. 5 - PROGRAMMA 0. 1. 2 - 1.1.123.1.08.01. -

CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DEL FONDO SOCIALE PER I DIPENDENTI REGIONALI PER L' EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CUI AL NUMERO 6) DEL PRIMO COMMA DELL' ART. 153 DELLA L. R. 31 AGOSTO 1981, N. 53

- AUT. FIN. : ART. 11 , LETTERA B), L.R. 7.5.1996 N. 20

CD 1995	--
1996	600.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	600.000.000

2. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

573 RUBRICA N. 5 - PROGRAMMA 0. 1. 2 - 1.1.162.2.08.32. -

CONTRIBUTO AL CIRCOLO DEI DIPENDENTI DELL' ENTE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 20.11.1995 N. 45

CD 1995	--
1996	100.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	100.000.000

3. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

1501 (DI NUOVA ISTITUZIONE - RUBRICA N. 9 - PROGRAMMA 2. 4. 1 - SPESE D'INVESTIMENTO - CATEGORIA 2.1 - SEZIONE 12) - 1.1.210.3.12.32. -

INTERVENTO PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE E L' ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA DEL COMPENDIO DELLA VILLA OTTELIO DI ARIIS DI RIVIGNANO

ART. 42 DELLA PRESENTE LEGGE

CD 1995	--
1996	600.000.000
1997	300.000.000
1998	--
TOTALE	900.000.000

4. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA

2720 RUBRICA N. 15 - PROGRAMMA 0. 6. 1 - 1.1.235.5.01.29. -

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' AZIENDA DELLE FORESTE PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE E L' ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA DEL COMPENDIO DELLA VILLA OTTELIO DI ARIIS DI RIVIGNANO, PER L' ISTITUZIONE DI UN CENTRO CULTURALE E FORMATIVO PER LA DIFFUSIONE E LO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA DEI VALORI E DEGLI EQUILIBRI DEGLI ELEMENTI NATURALI

ART. 157 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 42 DELLA PRESENTE LEGGE - AUT. FIN. : ART. 157 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 8

CD 1995	-300.000.000
1996	-300.000.000
1997	-300.000.000
1998	--
TOTALE	-900.000.000

5. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

1759 RUBRICA N. 10 - PROGRAMMA 0. 6. 2 - 1.1.153.2.10.12. -

FINANZIAMENTO ALLE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE PER GLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE DEI DISCIOLTI CONSORZI DI BONIFICA MONTANA, IVI TEMPORANEAMENTE TRASFERITO

ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME MODIFICATO DA ART. 12 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 7 , COMMA 3 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 12 , COMMA 3 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 72 , COMMA 7 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
---------	----

1996	1.200.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.200.000.000

6. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA, CON L'ESTENSIONE TEMPORALE E PER L'AMMONTARE ANNUO SOTTOSPECIFICATI

1900 RUBRICA N. 11 - PROGRAMMA 0. 5. 1 - 2.1.220.5.01.01. -

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL LIBRO FONDIARIO

ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 10.7.1987 N. 20 , L.R. 19.2.1990 N. 8 - AUT. FIN. : ART. 89 , COMMA 3 , L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 68 , COMMA 3 , L.R. 1.2.1991 N. 4 , ART. 97 , COMMA 1 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 92 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 170 L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 159 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 73 , COMMI 1 , 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	-400.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	-400.000.000

SPESA RIPARTITA: 1996 -400.000.000

7. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

8623 RUBRICA N. 29 - PROGRAMMA 4. 1. 1 - 1.1.183.2.12.32. -

ANTICIPAZIONI AD ENTI, COMUNI O COMUNITÀ SUL CONTRIBUTO STATALE PER LE SPESE PER IL VITTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI AUSILIARI

ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 24.1.1978 N. 7 , ART. 23 L.R. 8.6.1993 N. 37

CD 1995	--
1996	100.000.000
1997	--
1998	--

TOTALE 100.000.000

8. LE ENTRATE AUTORIZZATE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SONO VARIATE NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA

1521 TITOLO 4 - CATEGORIA 3 - 4.3.4. -

RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AD ENTI, COMUNI O COMUNITÀ PER LE SPESE PER IL VITTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI AUSILIARI

ART. 2 , COMMA 2 , L.R. 24.1.1978 N. 7

CD 1995	--
1996	100.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	100.000.000

9. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA

227 RUBRICA N. 4 - PROGRAMMA 0. 6. 1 - 1.1.148.1.12.32. -

SPESE PER LE MANIFESTAZIONI PER IL VENTESIMO ANNIVERSARIO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 1976

ART. 78 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 - AUT. FIN. : ART. 78 , COMMA 2 , L.R. 6.2.1996 N. 9

CD 1995	--
1996	-260.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	-260.000.000

CAPO XIV

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1982, N. 10 E 1 MARZO 1988, N. 7 IN MERITO AL BILANCIO DI CASSA

Art. 81

(Modificazione degli articoli 4, 4 bis e 10 e abrogazione degli articoli 14 e 16, ultimo comma, della legge regionale 10/1982, e modificazione degli articoli 77 e 79 della legge regionale 7/1988)

1. L'articolo 4 della legge regionale 10/1982 è sostituito dal seguente:

<< Art. 4

(Bilancio annuale di previsione)

1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza.
2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce.
3. Tra le entrate e le spese di cui al comma 2 è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
4. Le previsioni di spesa di cui al comma 2 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno. >>.

2. Nel secondo comma dell'articolo 4 bis della legge regionale 10/1982, come inserito dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1986, n. 57, le parole << e progetti >> sono abrogate.

3. Il primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 10/1982, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 32/1989, è sostituito dal seguente:

<<Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al comma 2 ed al comma 3 dell'articolo 4, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l'equilibrio del bilancio. >>.

4. Nella legge regionale 10/1982 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 14;

b) l'ultimo comma dell'articolo 16, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1986, n. 1.

5.

(ABROGATO)

6.

(ABROGATO)

7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dall'esercizio finanziario 1997.

Note:

1 Commi 5 e 6 abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 82

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.